

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO



Variante al Piano del Parco



Valutazione ambientale strategica

D.Lgs 152/06 e L.R. 10/2010 e s.m.i.

Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica

Tecnico incaricato

Dott. Biol. *Antonella Grazzini*

Giugno 2025

Sommario

1	L'OGGETTO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	3
1.1	Il Piano del Parco: finalità e iter di approvazione	3
1.2	Finalità della variante del Piano del Parco	3
1.1	La valutazione ambientale strategica	4
1.3	I contenuti e l'iter di approvazione della variante del Piano	4
1.4	Il processo di VAS della variante al Piano del Parco	5
1.5	Struttura del Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica	6
2	IL CONTESTO DI RIFERIMENTO E LE PRINCIPALI CRITICITÀ AMBIENTALI	8
3	RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI	13
3.1	Il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR)	13
3.2	Altri Piani urbanistici	15
3.3	I Piani/programmi di carattere settoriale	16
4	GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI RIFERIMENTO PER LA VARIANTE AL PIANO PER IL PARCO	18
5	L'ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE DEL PIANO DEL PARCO	22
5.1	La zonazione a terra	23
5.1.1	Descrizione generale delle proposte della variante	23
5.1.2	Valutazione degli effetti ambientali e misure di mitigazione	30
5.2	La zonazione a mare	31
5.2.1	Descrizione generale delle proposte della variante	31
5.2.1.1	Isola di Capraia	33
5.2.1.2	Isola di Giannutri	34
5.2.1.3	Isola di Montecristo	36
5.2.1.4	Isola di Pianosa	37
5.2.1.5	Isola di Gorgona	39
5.2.2	Valutazione degli effetti ambientali e misure di mitigazione	40
6	LA PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO	41

1 L'oggetto del processo di valutazione ambientale strategica

1.1 Il Piano del Parco: finalità e iter di approvazione

Ai sensi della legge nazionale quadro sulle aree protette (L. 394/91), il Piano del Parco costituisce lo strumento tecnico-amministrativo fondamentale per la gestione dell'area protetta, svolgendo sia un ruolo normativo che un ruolo di orientamento strategico. L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, istituito nel luglio 1996, si è dotato di questo importante strumento nel 2009. Nel 2017 è stata approvata una variante al Piano del Parco, che ha apportato limitate variazioni e aggiornato la zonazione e le norme delle aree a mare dell'isola di Capraia. La stessa Legge 394/1991 prevede poi che il Piano sia accompagnato da un Regolamento del Parco che "disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco" completando il quadro normativo che consente l'applicazione del Piano. Il Parco risulta ad oggi privo di Regolamento approvato

Il Piano del Parco vigente è stato sottoposto alle procedure di VAS ai sensi della parte seconda del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/06); anche la variante del 2017 è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della legge regionale in materia (LR 10/2010).

Il Piano del Parco, secondo la Legge 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), disciplina:

- L'organizzazione del territorio in aree con diversi livelli di tutela e uso (riserve integrali, riserve generali orientate, aree di protezione, aree di promozione economica e sociale).
- Vincoli e destinazioni d'uso, accessibilità, servizi, indirizzi per interventi su flora, fauna e ambiente.
- La suddivisione in zone con diversi gradi di protezione e regole per attività consentite o vietate.

Il processo di approvazione, in sintesi, prevede:

- Adozione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.
- Deposito del piano per 60 giorni presso enti pubblici per la consultazione e la raccolta di osservazioni.
- Parere della Comunità del Parco e della Consulta tecnica.
- Approvazione finale da parte del Consiglio regionale, tenuto conto delle osservazioni e delle valutazioni ambientali strategiche (VAS)

1.2 Finalità della variante del Piano del Parco

La Variante in oggetto si configura quale aggiornamento e revisione della disciplina del Piano del Parco al fine di tener conto:

- di quanto previsto dai Piani di Gestione delle aree Z.S.C.-Z.P.S. della Rete Natura 2000, sia nella parte a terra che nella parte a mare;
- dei più recenti orientamenti delle politiche nazionali ed europee per la conservazione della natura;
- dell'esperienza maturata dall'Ente nella gestione concreta del Parco.

E' importante ribadire che la variante agisce all'interno dei confini dell'area protetta e non va a modificarne in alcun modo il perimetro.

La revisione del Piano del Parco riguarda nello specifico:

- l'aggiornamento e la revisione cartografica della zonazione a terra;
- la zonazione a mare per le isole di Giannutri, Montecristo, Pianosa e Gorgona, con la produzione della relativa cartografia;
- la modifica e l'aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione attualmente vigenti.

Il Parco non è dotato di regolamento ex art. 11 della L. 394/91. La gestione delle attività allo stato attuale è regolamentata attraverso Atti deliberativi dell'Ente Parco che rivestono un carattere più dinamico.

Alcune di tali disposizioni sono state fatte proprie dalle norme di Piano (ad es per quanto riguarda gli interventi di edilizia libera e le attività consentite e vietate nelle aree a mare delle diverse isole).

E' stata quindi proposta anche una prima articolazione delle norme regolamentari.

Il **Responsabile del Procedimento** è individuato nella figura del dott. Maurizio Burlando – Direttore dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

1.1 [La valutazione ambientale strategica](#)

La Dir. 01/42/CEE, approvata il 27/06/2001, nota come Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), introduce la VALUTAZIONE AMBIENTALE quale strumento chiave per assumere la sostenibilità come obiettivo determinante nel processo di carattere pubblico di pianificazione e programmazione nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche. Obiettivi di detta Direttiva (Art. 1) sono:

- *garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e*
- *contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"*

La Dir 01/42/CE è stata recepita dal D.Lgs. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e, a livello regionale dalla L.R. 10/2010 e s.m.i.. (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*).

La VAS è un PROCESSO sistematico abbastanza articolato che accompagna e guida l'attività di formazione e approvazione del piano o programma. Come specificato dall'art. 7 della L.R. 10/2010, il procedimento per la VAS è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi.

Gli elaborati valutativi risultano parte integrante e sostanziale degli elaborati di Piano, così come disciplinato all'art. 3 e all'art. 5 delle NTA (integrati a seguito del presente processo di valutazione ambientale strategica).

Questi i soggetti coinvolti nel procedimento di VAS:

L.R. 10/2010	I soggetti coinvolti nel procedimento		Quali sono le principali funzioni
Art. 15	Proponente	Ufficio Pianificazione Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano	La pubblica amministrazione che elabora il piano od il programma da sottoporre alla valutazione ambientale
Artt. 12 - 13	Autorità Competente	Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) della Regione Toscana	Autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l'autorità procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l'applicazione della direttiva. Tale autorità è individuata all'interno degli Enti tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.
Art. 15	Autorità Procedente	Consiglio regionale	La pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva

Costituiscono riferimento, nel rispetto del principio di non duplicazione i processi di VAS relativi a:

- Piano del Parco e sue precedenti varianti
- Progetto di Paesaggio dell'Isola di Capraia
- Pianificazione urbanistica comunale di vario livello

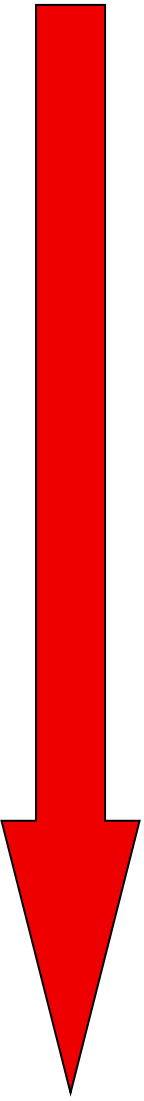
1.3 [I contenuti e l'iter di approvazione della variante del Piano](#)

Per quanto riguarda la procedura di approvazione del Piano (secondo le disposizioni di cui all'art. 12 c.4 sopra riportato):

- Ai sensi dell'art. 12, c. 3 della Legge n. 394/1991 e s.m.i., con nota prot. n.13 del 12/10/2023, la Comunità del Parco ha espresso parere favorevole relativamente alla proposta di revisione del Piano del Parco ai sensi dell'art.10 della medesima Legge.

- La variante al Piano del Parco Nazionale Arcipelago Toscano è stata adottata dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco il 30 ottobre 2023. La delibera è stata pubblicata all'albo dell'Ente Parco il 3 novembre 2023. Il piano adottato è stato depositato per 60 giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate. Entro il medesimo termine chiunque avesse interesse ha presentato osservazioni scritte. Detto termine, secondo quanto precisato dal parco, è decorso dal 9 novembre 2023 fino all'8 gennaio 2024.
- Inoltre, nella seduta del 11 dicembre 2023 è stata data l'informativa dell'adozione del piano alla Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, il cui parere sarà comunque acquisito nella fase di approvazione del piano stesso.
- Con successiva deliberazione di Consiglio Direttivo n. 11 del 06/02/2024 l'Ente Parco ha espresso il parere sulle osservazioni pervenute alla medesima variante del Piano del Parco.
- L'approvazione del piano, a seguito delle osservazioni e delle conseguenti eventuali modifiche, è di competenza del Consiglio regionale.

1.4 Il processo di VAS della variante al Piano del Parco

Le fasi del processo di VAS	Il dettaglio del procedimento	Status dell'iter
IL DOCUMENTO PRELIMINARE	Il Documento preliminare della presente variante al piano per il parco è stato predisposto dal proponente (redatto a cura della Dott. E. Norci) con i contenuti di quanto richiesto per la fase di screening (verifica di assoggettabilità a VAS) e di quanto richiesto per la fase di scoping (la fase preliminare alla redazione del rapporto Ambientale). Il Documento preliminare definisce l'ambito, i contenuti e il livello di dettaglio della valutazione ambientale.	
LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE Consultazione con l'autorità competente (il NURV regionale) e altri soggetti esperti e interessati	La VAS è stata avviata dal proponente alla data della trasmissione del documento preliminare all'autorità competente (Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici - NURV). Il presidente del NURV ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) la pubblicazione sulla pagina web del NURV dei documenti per la verifica di assoggettabilità finalizzati allo svolgimento contemporaneo delle procedure di verifica di assoggettabilità e fase preliminare di VAS. Il Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NURV) della Regione Toscana, in qualità di Autorità competente per il processo di VAS, a seguito dell'istruttoria condotta sul documento preliminare VAS e tenendo in considerazione i contenuti dei contributi pervenuti, con Determina n. 5/AC/2024 approvata in data 23.05.2024, ha espresso il seguente provvedimento di verifica: la Variante al Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano è assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica poiché, per le carenze e le criticità sopra evidenziate, non è possibile escludere il verificarsi di impatti negativi significativi	
IL RAPPORTO AMBIENTALE completo di Sintesi non tecnica e accompagnato da studio di incidenza	Il rapporto ambientale sviluppa e approfondisce i contenuti già esplicitati nel documento preliminare VAS tenendo conto, ai fini della sua completezza tecnico-valutativa, dei pareri dei soggetti preposti a esprimersi e, per il principio di non duplicazione, prendendo a riferimento eventuali elaborazioni effettuate nell'ambito della redazione dei documenti di VAS nell'ambito del procedimento di elaborazione del Piano vigente e delle sue varianti.	
	Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il Rapporto Ambientale è accompagnato da una Sintesi non Tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti e le conclusioni valutative del Rapporto Ambientale. Data la presenza di Siti della Rete Natura 2000 (Zone di Protezione speciale - ZPS e Zone di Conservazione Speciale- ZSC) il processo di VAS è accompagnato dall'endoprocedimento di valutazione di incidenza. Si tratta di un documento che verifica, sempre secondo criteri di precauzione, che le proposte avanzate dalla variante non determinino, sia indirettamente che direttamente, incidenza significativa sullo stato di conservazione di specie e habitat di valenza conservazionistica ce riconosciuto dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli. Lo studio di incidenza è trasmesso al competente settore regionale per l'istruttoria e l'emissione del provvedimento di valutazione di incidenza	
CONSULTAZIONE SUL RAPPORTO AMBIENTALE	Il Rapporto Ambientale, completo di sintesi non tecnica e di studio di incidenza) viene pubblicato, contestualmente alla variante al Piano del Parco per la consultazione. Questo passaggio partecipativo consente la raccolta di osservazioni, pareri e contributi da parte del pubblico, enti locali, autorità ambientali e altri soggetti interessati.	

Le fasi del processo di VAS	Il dettaglio del procedimento	Status dell'iter
ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO	L'autorità competente per la VAS esamina il rapporto ambientale e le osservazioni ricevute ed esprime un parere motivato con prescrizioni e raccomandazioni da integrare nella variante del Piano. Il parere motivato tiene conto anche dei contenuti del provvedimento di valutazione di incidenza	
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE LA DICHIARAZIONE DI SINTESI	Art. 12 c.4 della legge quadro sulle aree protette (L. 394/91) <u>la Regione "approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".</u> Gli elaborati della variante al Piano del Parco in approvazione presso il Consiglio regionale sono integrati anche dal documento "dichiarazione di sintesi" redatto dal proponente. La Dichiarazione di sintesi deve contenere una descrizione con le informazioni e i dati necessari alla definizione della variante del Piano del Parco, sintetizzando in che modo le considerazioni di carattere ambientale sono state integrate nel quadro propositivo, includendo anche quanto emerso dal provvedimento di valutazione di incidenza.	

1.5 Struttura del Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica

Queste le parti in cui si articola il Rapporto Ambientale, secondo una struttura logica che consente di prendere in esame il contesto di riferimento per quanto riguarda gli aspetti ambientali pertinenti con le finalità del piano e quindi di individuare, descrivere e valutare gli effetti delle specifiche azioni attivando un confronto costante con il processo di pianificazione così da orientare le scelte alla sostenibilità.

I contenuti del Rapporto Ambientale sono definiti dall'allegato 2 della legge regionale

- a) *Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*
- b) *Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;*
- c) *Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) *qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;*
- e) *Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*
- f) *possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;*
- g) *Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*
- h) *Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;*
- j) **Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti**

Dal momento che nel territorio del parco ricadono Siti della Rete natura 2000, nell'ambito del procedimento di VAS è compreso il procedimento di valutazione di incidenza.

Il rapporto ambientale è strutturato in capitoli secondo la logica consequenziale sopra riportata e, per il principio di non duplicazione, ove possibile fa riferimento a quadri conoscitivi e valutativi già elaborati nel contesto di riferimento.

In una prima sezione introduttiva sono riportate informazioni generali sulla variante in oggetto e sulla VAS, il processo partecipativo e i contributi pervenuti. In tal senso, il Rapporto Ambientale (e lo studio di incidenza) prendono a riferimento gli elaborati della variante modificati a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e sulla base dei contributi pervenuti in sede di consultazione sul documento preliminare VAS (datati Aprile 2024).

Seguono poi le strategie di Piano declinate in obiettivi e in azioni e la successiva analisi dei contenuti pertinenti della pianificazione sovraordinata (coerenza verticale) che consente di focalizzare le strategie e indirizzare le azioni di Piano. L'analisi di coerenza tra gli obiettivi della variante del Piano del Parco e quelli dei Piani settoriali costituisce una prima verifica di sostenibilità ambientale degli obiettivi e delle azioni prefissate.

Gli obiettivi di sostenibilità emersi dall'analisi valutativa del contesto costituiscono il riferimento su cui verificare la coerenza degli obiettivi e delle azioni della variante al Piano del Parco. Sono poi valutati (anche mediante matrici) gli effetti ambientali (e socio economici) dei contenuti della variante, tenendo a riferimento gli obiettivi di sostenibilità. Ove siano rilevati (in via preventiva ma soprattutto precauzionale) fattori di pressione e quindi di impatto, il procedimento valutativo procede:

- Individuando opportune misure di mitigazione qualora gli effetti potenzialmente negativi siano mitigabili e consentano comunque di raggiungere l'obiettivo di sostenibilità prefissato
- valutando possibili ipotesi alternative (punto h) qualora gli effetti non risultino mitigabili o non consentano di raggiungere l'obiettivo di sostenibilità prefissato

Il monitoraggio del rapporto ambientale VAS (Valutazione Ambientale Strategica) si attua attraverso un set di indicatori: si tratta di un processo continuo che valuta gli impatti ambientali della variante del piano del Parco, sia durante la loro elaborazione che dopo la loro attuazione, per garantire lo sviluppo sostenibile. Questo monitoraggio è fondamentale per verificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati e per apportare eventuali correzioni al piano del Parco, se necessario.

Ai sensi dell'art. 13 c.4 del D.Lgs 152/06 (codice dell'ambiente) nel **rapporto ambientale** *devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al D.Lgs riporta le informazioni da fornire del rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale da atto della consultazione di cui al c.1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.*

La **sintesi non tecnica** è un documento facente parte integrante del Rapporto Ambientale che riassume in forma divulgativa il processo di valutazione ambientale strategica. È, inoltre, un documento che rende comprensibile, anche per i non addetti ai lavori, i contenuti del Rapporto Ambientale che risultano decisamente più complessi e quindi di lettura più impegnativa. In particolare, la sintesi ha lo scopo illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, quali sono gli effetti attesi derivanti dalla attuazione del Piano e quali modalità di monitoraggio si rendono necessarie per verificarne l'andamento nel tempo. Costituisce quindi essa stessa uno strumento di partecipazione e di informazione.

2 Il contesto di riferimento e le principali criticità ambientali

L'Arcipelago Toscano, situato tra la costa toscana e la Corsica, è formato da sette isole principali e da alcuni isolotti minori, per una superficie complessiva di circa 300 km².

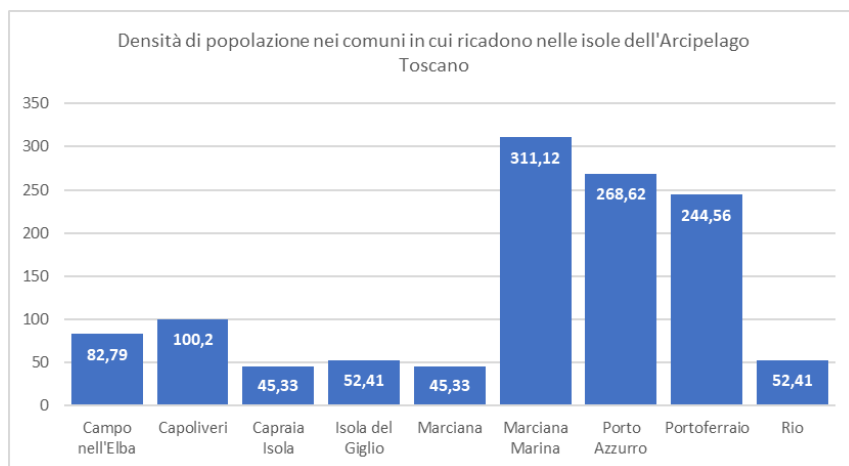


Figura 1.5.1- Inquadramento geografico dell'Arcipelago toscano (immagine tratta dalla relazione del piano del Parco)

Le isole maggiori sono, procedendo da N verso S: Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri. I più importanti isolotti e scogli sono: Palmaiola e Cerboli, nei pressi dell'Elba in direzione NE; le Formiche di Grosseto, a N del Giglio; lo Scoglio d'Africa o Formiche di Montecristo, a W di Montecristo; le Formiche di Capraia, di Palmaiola, della Zanca.

Mentre Pianosa, Montecristo, Gorgona e Giannutri rientrano per tutta la loro estensione nel Parco dell'Arcipelago Toscano e sono quindi da considerarsi aree integralmente protette, le altre isole (Capraia, Elba e Giglio) risultano allo stato attuale solo parzialmente comprese entro i confini del Parco.

Dal punto di vista demografico, i comuni delle isole dell'Arcipelago Toscano mostrano una notevole variabilità nella popolazione residente. Portoferraio, con quasi 12.000 abitanti, è il centro più popoloso dell'Elba e dell'intero arcipelago. Seguono Campo nell'Elba, Capoliveri e Porto Azzurro, tutti con popolazioni tra i 3.500 e i 4.500 abitanti. I comuni più piccoli, come Capraia Isola e Isola del Giglio, hanno invece meno di 1.500 residenti.



Marciana Marina e Porto Azzurro, con centri urbani molto compatti, presentano densità elevate (rispettivamente 390 e 276 ab/km²), mentre comuni come Capraia Isola e Marciana, caratterizzati da ampie superfici naturali e pochi abitanti, hanno densità molto basse.

Tutti i comuni dell'arcipelago presentano indici di vecchiaia molto elevati, spesso superiori a 200 (ovvero almeno due anziani ogni giovane). Nei comuni più piccoli e periferici, come Isola del Giglio, Marciana e Capraia Isola, questo valore supera anche 300, segnalando un forte squilibrio generazionale.

L'analisi dei dati demografici dell'Arcipelago Toscano rivela una situazione di progressivo invecchiamento e di lieve ma costante calo della popolazione residente. Questo fenomeno è particolarmente evidente nei comuni più piccoli come Capraia Isola e Marciana, dove la densità è molto bassa e la popolazione anziana rappresenta una quota elevatissima del totale.

Nei comuni più grandi, come Portoferraio e Capoliveri, la situazione appare leggermente migliore grazie a una maggiore offerta di servizi, opportunità di lavoro e presenza di famiglie giovani, ma anche qui l'indice di vecchiaia resta molto alto.

La **bassa natalità** e la **migrazione giovanile** verso la terraferma, attratti da opportunità di studio e lavoro, sono i principali fattori che alimentano il disequilibrio demografico. Al contrario, l'arrivo di stranieri e di nuovi residenti (pensionati, smart worker, neo-rurali) contribuisce solo in parte a compensare il saldo negativo.

La **stagionalità** è un elemento chiave: durante l'estate la popolazione effettiva può triplicare, ma questo non si traduce in una crescita stabile dei residenti, bensì in una pressione temporanea su servizi e infrastrutture.

Dal punto di vista economico in tutti i comuni (analizzati nel dettaglio nell'ambito del Rapporto Ambientale), il settore turistico (alloggio e ristorazione) rappresenta il vero motore economico, seguito dal commercio e dalle costruzioni. L'agricoltura, pur rimanendo marginale in termini assoluti, mostra una tendenza alla crescita, soprattutto nei comuni meno popolosi. La dimensione media delle imprese è molto contenuta, con pochissimi addetti per azienda, confermando la prevalenza di microimprese a conduzione familiare o stagionale. Gli altri settori (servizi, attività artistiche, professionali) hanno un peso molto ridotto ma contribuiscono a diversificare l'offerta economica locale.

Sono stati consultati i dati relativi ai passeggeri che sono transitati dai porti di Portoferraio, Rio Marina e Cavo (Isola d'Elba) dal 2019 al 2024, elaborati dalla Direzione infrastrutture Piombino e Elba, pianificazione e studi Area studi e statistiche dell'Autorità Portuale del Tirreno Settentrionale. Per gli anni 2023 e 2024 i dati sono stati disaggregati anche su base mensile evidenziando un consistente incremento nel periodo giugno-settembre rispetto agli altri mesi dell'anno. Nel 2024 i passeggeri transitati dalle banchine degli scali portuali insulari sono stati 3,18 mln, l'1,1% in più sul 2023, mentre i crocieristi sono stati 23,673, il 10,3% rispetto ai 21.471 del 2023.

Tali dati confermano che nei mesi estivi si registra un aumento significativo delle presenze sulla maggior parte delle isole, molto superiore al numero di abitanti e questo conseguentemente è causa di un altrettanto consistente aumento della pressione sulle risorse: se da un lato il turismo può portare crescita economica e creazione di posti di lavoro, dall'altro determina un aumento del consumo di acqua, energia e altre risorse naturali, spesso in aree già vulnerabili.

Per quanto riguarda la risorsa acqua queste le principali criticità emerse:

- il reticolo idrografico elbano ha un regime prevalentemente torrentizio, con il ruscellamento che si attiva solo in concomitanza di eventi piovosi significativi, o per emergenza delle falde sotterranee che si ricaricano durante il periodo umido. Inoltre, per l'estrema eterogeneità geologica, le aste fluviali scorrono – soprattutto nella porzione di monte – su un substrato roccioso variamente fratturato e quindi permeabile: di conseguenza i fossi possono comportarsi per alcuni tratti come linea d'acqua perdente o drenante. Questa condizione determina un potenziale rischio di inquinamento del sottosuolo lungo i corsi d'acqua ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento, in particolare in caso di malfunzionamento
- Solamente il 77,4% dei volumi di acqua potabile forniti sono oggetto di trattamento depurativo presso impianti pubblici gestiti da Acquedotto del Fiora SpA. Questo significa che sono presenti numerosi impianti di trattamento a piè di utenza e/o impianti consortili a gestione privata.
- Sull'isola d'Elba, solamente il 50,7% dei volumi di acqua potabile forniti sono oggetto di trattamento depurativo presso impianti pubblici gestiti da ASA SpA. Questo significa che sono presenti numerosi impianti di trattamento a piè di utenza e/o impianti consortili a gestione privata.
- Sull'isola di Capraia l'81,4% dei volumi di acqua potabile forniti sono oggetto di trattamento depurativo presso l'impianto di depurazione delle acque reflue, gestito dal Comune di Capraia Isola. Il restante 28,6% delle utenze deve essere dotato di impianti di trattamento a piè di utenza e/o impianti consortili a gestione privata.
- Lo smaltimento dei reflui urbani più diffuso nelle isole dell'Arcipelago consiste nello scarico diretto a mare, attraverso condotte sottomarine. In Toscana, lo scarico diretto al mare è regolamentato dall'art. 18 della legge regionale 20/2006 e dal suo regolamento di attuazione 46/R.
- Le isole costituenti l'Arcipelago Toscano, soprattutto nel periodo estivo, non dispongono di sufficienti risorse idriche derivabili da captazioni di acque superficiali o sotterranee e pertanto tale risorsa viene oggi fornita per l'Isola d'Elba in buona parte dalle captazioni presenti in Val di Cornia e per le altre isole attraverso impianti di dissalazione in gestione ai Gestori del Servizio Idrico Integrato (ASA SpA e Acquedotto del Fiora SpA)

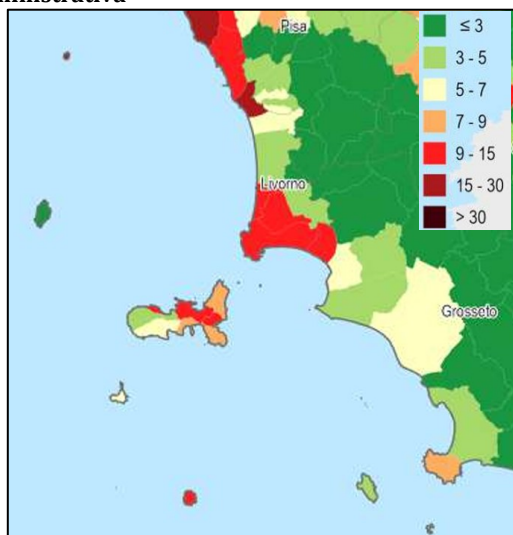
- Nel contributo fornito dall'Autorità Idrica Toscana in sede di consultazione sul documento preliminare si precisa che, nelle more della realizzazione e messa in esercizio del nuovo dissalatore di Mola nel comune di Capoliveri, per tutti i comuni elbani possono essere favorevolmente valutati solo gli interventi e le politiche di sviluppo del territorio che consentano una più efficiente utilizzazione delle risorse esistenti e che non è pensabile alcun aumento del carico urbanistico, neanche nei limiti dei residui non attuati dai vari strumenti vigenti, in quanto non è attualmente garantito il soddisfacimento del conseguente aumento fabbisogno idrico.
- i corpi idrici sotterranei costieri sono interessati da aree a diversa pericolosità da intrusione salina e pertanto il quadro conoscitivo della presente variante contiene una specifica *carta della limitazione alla captazione delle acque*

Per quanto riguarda la risorsa aria all'interno del territorio dell'area protetta non si rilevano situazioni di particolare criticità che possano incidere in modo significativo sulla qualità dell'aria.

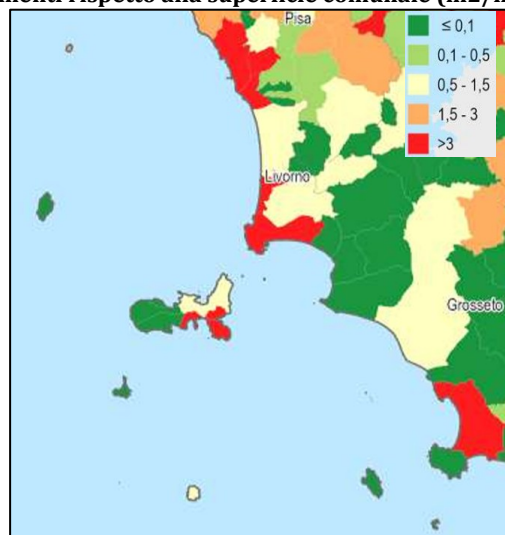
In alcuni comuni i dati ricavati dall'analisi annuale ISPRA sul consumo di suolo evidenziano valori elevati (valore assoluto e valore procapite) in alcuni comuni con andamento incrementale in costante crescita; buona parte di tale fenomeno è legato all'edificazione di seconde case per l'ospitalità turistica.

I seguenti estratti cartografici sono tratti dal sito ISPRA e sono riferiti al report 2024:

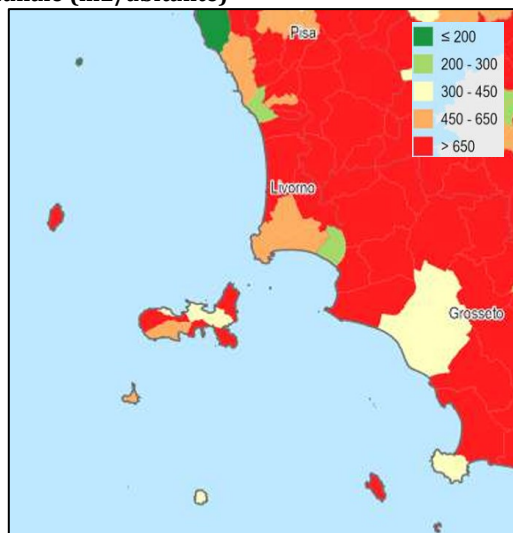
Suolo consumato 2023: percentuale sulla superficie amministrativa



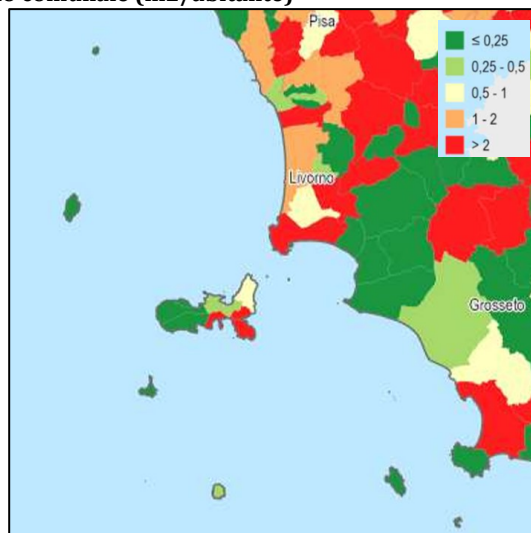
Consumo di suolo annuale netto (2022-2023): densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m2/ha)



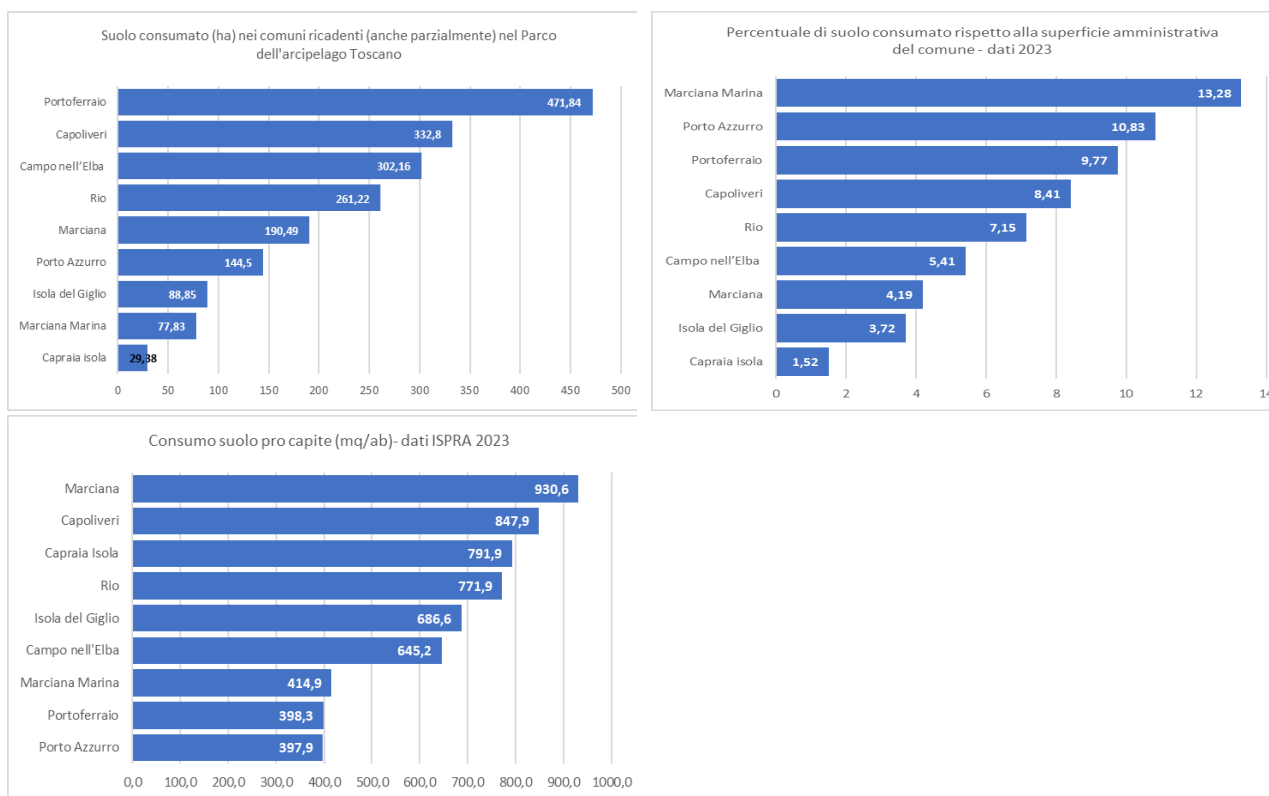
Suolo consumato 2023: valore pro capite a livello comunale (m2/abitante)



Consumo di suolo annuale netto 2022-2023: valore pro capite a livello comunale (m2/abitante)



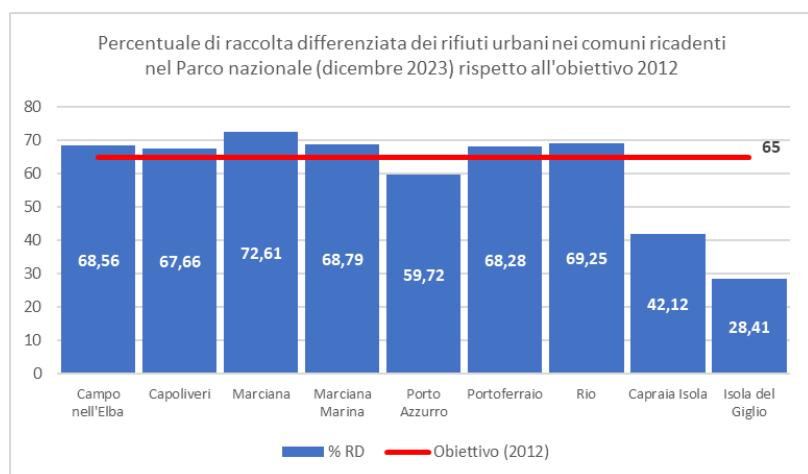
Questi i dati relativi al territorio dei comuni insulari:



La zonazione dell'area protetta ha consentito di limitare l'espansione dell'edificazione in alcune aree di particolare pregio, non soltanto attuando la di salvaguardia habitat, specie ed ecosistemi di valenza conservazionistica ma anche salvaguardando il paesaggio e la qualità ambientale che costituiscono i principali elementi attrattori per il turismo nell'arcipelago toscano.

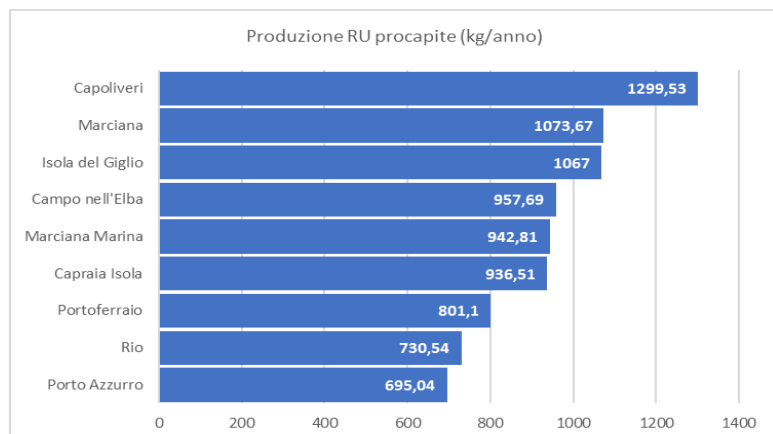
All'interno del perimetro dell'area protetta è segnalata la presenza di alcuni siti oggetto di bonifica il cui iter è ancora attivo per cui sono da attivare o sono in corso di attuazione specifiche azioni per rimuovere le condizioni di contaminazione.

Per quanto riguarda i rifiuti i dati relativi alla produzione della frazione urbana per comune evidenziano che in alcune realtà non è stato raggiunto almeno il 65% di raccolta differenziata (soglia fissata al 2012).



Per quanto concerne la produzione di rifiuti urbani pro capite annuale, i dati riferiti sempre al dicembre 2023 evidenziano una significativa differenza tra i diversi comuni, non correlata alla capacità di raccolta differenziata sopra analizzata. Il valore è comunque da mettere in relazione con l'attrattività turistica del territorio, in termini

di arrivi e presenze, che determina stagionalmente e localmente forti fluttuazioni nella produzione dei rifiuti urbani.



Il dato non è disaggregabile in modo da poter fornire un indicatore alla scala del territorio del Parco nazionale ma, al proposito, si propongono le seguenti considerazioni:

- L'Ente Parco non ha specifiche competenze nella gestione e raccolta dei rifiuti urbani e nel successivo trattamento e smaltimento. Tali funzioni sono svolte dagli Enti locali (che riscuotono una specifica tassa per questa attività) e dalle Autorità d'Ambito competenti (nel caso in esame l'ATO Toscana Costa e l'ATO Toscana Sud) secondo il principio generale dell'autosufficienza e della prossimità nella gestione dei rifiuti per garantire la massima razionalizzazione nell'uso delle risorse economiche e ambientali. Il Parco può svolgere un importante ruolo di informazione e formazione incentivando la raccolta differenziata e promuovendo comportamenti sostenibili
- All'isola di Capraia e all'isola del Giglio i centri abitati sono esclusi dal perimetro del Parco; a Pianosa e a Giannutri, ancor più a Montecristo il numero dei residenti è molto basso, forse irrisorio. Solo all'isola d'Elba il territorio del Parco comprende anche centri/nuclei abitati ma è complesso stimare i residenti che ricadono nell'area protetta rispetto al totale.

Le isole dell'Arcipelago non sono attraversate da linee ad alta tensione

Da aprile 2023 è entrato in esercizio il collegamento elettrico in cavo sottomarino Elba-Continente tramite un elettrodotto 132 kV tra le stazioni elettriche di Colmata (Isola d'Elba) e Piombino, nella zona di Livorno.

Dal 2014 la produzione di elettricità per l'isola di Capraia avviene mediante una innovativa centrale elettrodiesel di ENEL della potenza complessiva di 2.000 kW, costituita da 4 nuovi generatori, alimentati esclusivamente con combustibile biodiesel (progetto 'Capraia Isola verde'). Dagli atti del workshop "Capraia Small Island" del 2017¹ risulta che la centrale è in grado di fornire elettricità in bassa tensione alle 467 utenze dei residenti dell'isola con punte estive fino a 3.000 presenze.

Anche le isole del Giglio e di Giannutri non sono interconnesse alla rete elettrica nazionale: l'energia è prodotta, trasformata, distribuita e venduta dalla società S.I.E. s.r.l. dal 1947 all'isola del Giglio (la centrale è in loc. Giglio Campese) e dal 2014 all'isola di Giannutri.

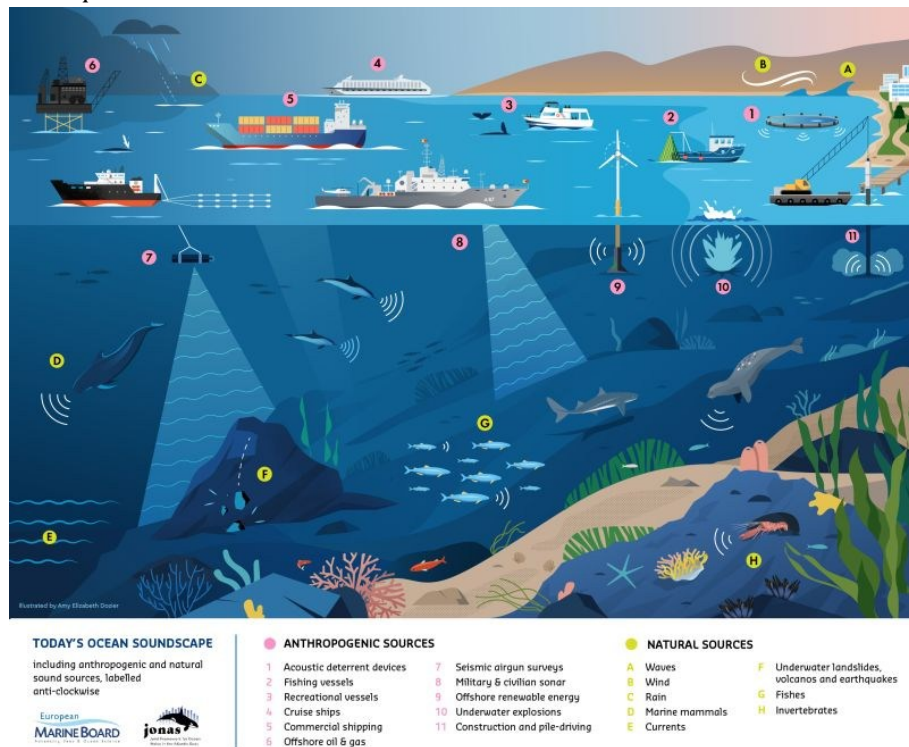
Dalla consultazione del portale GSE Atlaimpianti risulta che, a luglio 2021, nei comuni dell'isola d'Elba (per Campo nell'Elba è compresa anche l'isola di Pianosa) sono presenti 384 impianti fotovoltaici per una potenza nominale complessiva di 3298 kW. I valori portano a una stima della copertura di pannelli fotovoltaici di circa 1,6 ha.

A Capraia sono invece presenti 2 impianti fotovoltaici, uno di potenza nominale pari a 2,1 kW e l'altro pari a 19,62 kW; nel comune di Isola del Giglio gli impianti fotovoltaici sono 5 con una potenza nominale complessiva pari a 34,74 kW (solo un impianto risulta pari a 19,8kW)

¹ https://www.itabia.it/news/ewExternalFiles/Atti%20I%20Workshop_Capraia%20Smart%20Island%202017.pdf

Nel rapporto Ambientale è riportato l'elenco dei piani comunali di classificazione acustica vigenti nei comuni che ricadono all'interno del territorio del Parco nazionale Arcipelago toscano (aggiornamento giugno 2022): gli atti di approvazione risalgono a più di 10 anni fa.

Non si dispone di dati relativi all'inquinamento da rumore nell'ambiente marino dell'Arcipelago toscano. In questa immagine tratta dal sito ISPRA in cui sono rappresentate le principali fonti di rumore che interessano l'ambiente subacqueo.



Borsani, J.F., Farchi, C. 2011. Linee guida per lo studio e la regolamentazione del rumore di origine antropica introdotto in mare e nelle acque interne (Parti I,II,III). ISPRA 2011

Per l'inquadramento naturalistico dei Siti Natura 2000 compresi nel territorio del Parco si rimanda agli elaborati grafici e testuali dei Piani di gestione vigenti e alle analisi svolte nell'ambito dello studio di incidenza.

3 Rapporto con altri Piani e Programmi

In questa parte del Rapporto Ambientale vengono approfondite le analisi, i contenuti previsionali e disciplinari dei piani e i programmi territoriali e settoriali al fine di disporre di un quadro di riferimento di maggior dettaglio e per verificare se le azioni proposte dalla variante possano agire in modo coerente, positivo e sinergico.

3.1 Il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR)

Il Piano di Indirizzo Territoriale è stato approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007 n.72 e quindi modificato a seguito dell'integrazione paesaggistica approvata con Del C.R. n° 37 del 27/03/2015.

L'ambito di applicazione del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR) si estende all'intero territorio regionale.

La disciplina del Piano del Parco ha carattere complementare rispetto a vincoli posti in forza di disposizioni di legge nazionale su parti del Parco o su singoli beni in esso presenti, vincoli che mantengono integra la loro efficacia. Il Piano del Parco si conforma alla specifica disciplina paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, dunque, si conforma e attua il Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico come previsto dalla legge regionale sul governo del territorio (L.R. 65/2014 e s.m.i.).

Nelle norme di Piano è fatto *richiamo dell'obbligo* per i Comuni di adeguare i propri atti di governo del territorio al Piano del Parco e al P.I.T./PPR

Il territorio del Parco ricade nelle seguenti schede di ambito del PIT/PPR (i comuni interessati sono evidenziati con carattere in grassetto)

Scheda ambito	Comuni interessati
N° 8 - Piana di Livorno, Pisa e Pontedera	Bientina (PI), Buti (PI), Calci (PI), Calcinaia (PI), Capannoli (PI), Capraia Isola (LI) , Casciana Terme Lari (PI), Cascina (PI), Chianni (PI), Collesalveti (LI), Crespina Lorenzana (PI), Fauglia (PI), Lajatico (PI), Livorno (LI), Orciano Pisano (PI), Palaia (PI), Peccioli (PI), Pisa (PI), Ponsacco (PI), Pontedera (PI), Rosignano Marittimo (LI), San Giuliano Terme (PI), Santa Luce (PI), Terricciola (PI), Vecchiano (PI), Vicopisano (PI)
n° 16 - Colline metallifere ed Elba	Campiglia Marittima (LI), Campo nell'Elba (LI) , Capoliveri (LI) , Follonica (GR), Gavorrano (GR), Marciana (LI) , Marciana Marina (LI) , Massa Marittima (GR), Monterotondo Marittimo (GR), Montieri (GR), Piombino (LI), Porto Azzurro (LI) , Portoferraio (LI) , Rio Marina (LI) , Rio nell'Elba (LI) , Roccastrada (GR), San Vincenzo (LI), Sassetta (LI), Scarlino (GR), Suvereto (LI)
N° 20 - Bassa maremma e ripiani tufacei	Capalbio (GR), Isola del Giglio (GR) , Manciano (GR), Monte Argentario (GR), Orbetello (GR), Pitigliano (GR), Sorano (GR)

All'art. 15 (Riqualificazione ambientale e paesistica. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale) comma 1 delle NTA è riconosciuta l'identità di obiettivi tra Piano del Parco e P.I.T. e si rinvia a normative d'uso, obiettivi di qualità e direttive che il P.I.T. stabilisce per i tre ambiti di paesaggio ricadenti nel territorio del Parco, riportate nel Rapporto Ambientale (anche in relazione alla funzionalità delle reti ecologiche).

Il patrimonio territoriale comprende anche il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 2 del Codice (ai sensi dell'articolo 10 della L. n. 137/2002) e più in generale il paesaggio così come definito all'articolo 131 del Codice.

Si ricorda che, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004) tutto territorio del Parco ricade nei beni oggetto di vincolo ex lege (Art. 142 c.1 lettera f "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi").

Di seguito si riporta un mero elenco delle aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico presenti nel territorio in esame come da Capo II dell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice)" del PIT/PPR. Per le schede di dettaglio di ciascun provvedimento di vincolo, si rimanda all'allegato 3B- Sezione 4 – Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso del PIT/PPR.

Isola	Decreto	Denominazione	Comuni coinvolti
Isola d'Elba	G.U. 73-1953	Intero territorio del comune di Portoferraio situato nell'isola d'Elba a esclusione della zona portuale	Portoferraio
	G.U. 75-1952	Intero territorio del comune di Marciana Marina situato nell'isola d'Elba	Marciana Marina
	G.U. 205-1952	Intero territorio del comune di Campo nell'Elba, situato nell'isola d'Elba	Campo nell'Elba
	G.U. 216-1952,	Intero territorio del comune di Rio Marina, situato nell'isola d'Elba	Rio (ex Rio Marina)
	G.U. 222-1952	Intero territorio del comune di Capoliveri, situato nell'isola d'Elba	Capoliveri
	G.U. 222-1952dec	Intero territorio del comune di Porto Azzurro, situato nell'isola d'Elba	Porto Azzurro
	G.U. 283-1952	Intero territorio del comune di Marciana, situato nell'isola d'Elba	Marciana
	G.U. 293-1952	Intero territorio del comune di Rio nell'Elba, situato nell'isola d'Elba	Rio (ex Rio nell'Elba)
Isola di Gorgona	G.U.150_1971	Intero territorio dell'isola della Gorgona, compresi scogli ed isolotti ed una fascia circostante il mare dell'estensione di m. 100	Livorno
Isola di Capraia	G.U. 17_1973	Intera fascia costiera dell'isola di Capraia	Capraia Isola
	G.U. 40_1960	Zona comprendente il porto e la località di San Rocco sita nel comune di Capraia Isola	Capraia Isola
Isola di Pianosa	G.U. 205_1952	Intero territorio del comune di Campo nell'Elba, situato nell'isola d'Elba	Campo nell'Elba
Isola del Giglio	G.U. 79_1960	Intero territorio comunale di Isola del Giglio, compresa l'isola di Giannutri	Isola del Giglio

Isola	Decreto	Denominazione	Comuni coinvolti
Isola di Giannutri	G.U. 79_1960	Intero territorio comunale di Isola del Giglio, compresa l'isola di Giannutri	Isola del Giglio

Questi i vincoli ex lege che interessano parzialmente il territorio del Parco rimandando, per la specifica disciplina, all'allegato 8B della disciplina del PIT/PPR. Questi i riferimenti:

Codice art. 142 c.1	Tipologia vincolo ex lege	Elaborato 8B Capo III
Lett. a	Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare	Art. 6
Lett. b	Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi.	Art. 7
Lett. c	I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	Art. 8
Lett. f	I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dell'Elaborato 8B del PIT/PPR dei parchi	Art. 11
lett. g.	I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs 18/05/2001, n. 227.	Art 12
lett. h	Le zone gravate da usi civici	Art. 13
Lett. m	Le zone di interesse archeologico	Art. 15

Per quanto riguarda la presenza di zone gravate da usi civici, la Regione Toscana – Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, nell'ambito della consultazione sul documento preliminare VAS e sulla proposta di variante, ha evidenziato che le Isole dell'Arcipelago Toscano sono ampiamente interessate da Usi Civici, sia con presenza di demanio collettivo civico accertato che con presenza di beni pubblici o privati gravati da uso civico e risulta in corso la redazione di cartografia di riferimento.

I sistemi costieri dell'isola d'Elba e delle isole minori risultano tutelati in quanto compresi nei beni di cui alla lettera a) nella tabella precedente. Nell'allegato C del PIT/PPR è individuata una specifica disciplina (obiettivi, direttive e prescrizioni) relativa al sistema costiero insulare che comprende l'intero Arcipelago Toscano, con le isole Elba, Capraia, Giglio, Giannutri, Gorgona, Montecristo, Pianosa, le piccole isole di Meloria, Cerboli, Palmaiola, Scoglio d'Africa, le Formiche di Grosseto e altri isolotti minori (Scheda 11).

3.2 Altri Piani urbanistici

Nel Rapporto Ambientale sono stati riportati anche i contenuti pertinenti, funzionali in particolare alla descrizione del contesto di riferimento, dei piani territoriali di coordinamento provinciali di Livorno (Isola d'Elba, isola di Capraia, isola di Gorgona, isola di Pianosa, isola di Montecristo) e di Grosseto (isola del Giglio e isola di Giannutri). I PTC perseguono l'obiettivo dell'integrazione del parco nel contesto ambientale e territoriale della Provincia. Si sottolinea la prevalenza del Piano del Parco sui contenuti propositivi del PTC per il territorio di competenza.

Inoltre, è riportata una sintesi dello stato della pianificazione urbanistica dei comuni compresi nel territorio dell'area protetta che sono i seguenti:

Prov	Comune	Isola
GR	Isola del Giglio	Isola del Giglio e isola di Giannutri
LI	Capraia isola	Isola di Capraia
	Capoliveri	Isola d'Elba
	Campo nell'Elba	Isola d'Elba e isola di Pianosa
	Marciana	Isola d'Elba
	Marciana Marina	Isola d'Elba
	Portoferraio	Isola d'Elba e isola di Montecristo
	Porto Azzurro	Isola d'Elba
	Rio*	Isola d'Elba, isole di Cerboli e Palmaiola

I Comuni sono tenuti a adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni e prescrizioni e agli indirizzi e direttive del Piano del Parco, ai sensi dell'Art.12 comma 7 della Legge quadro sulle aree protette (L.394/91 e s.m.i.):

Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

3.3 I Piani/programmi di carattere settoriale

Di seguito si riporta l'elenco dei Piani e programmi (P/P) settoriali che hanno costituito riferimento per la valutazione ambientale del Piano.

Di seguito si riporta l'elenco dei Piani e programmi (P/P) regionali settoriali di riferimento per il presente processo valutativo per quanto pertinenti con i contenuti e le finalità della variante al Piano per il parco.

Piano/programma	Estremi atti di approvazione e contenuti pertinenti
Distretto Idrografico Appennino Settentrionale Piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	L'elaborazione dei PGRA, redatto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 attuativo della Direttiva 2007/60/CE, è temporalmente organizzata secondo cicli di attuazione della durata di 6 anni: il primo ciclo di attuazione si è concluso nel 2016 quando sono stati approvati i PGRA relativi al periodo 2015-2021. Attualmente è in corso il secondo ciclo di pianificazione 2021-2027. Con delibera n. 26 del 20 dicembre 2021 , la Conferenza Istituzionale Permanente, ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006, ha adottato il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021-2027 – secondo ciclo di gestione – del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, che è stato successivamente approvato, ai sensi degli articoli 57, 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con d.p.c.m. 1 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7.02.2023 .
Distretto Idrografico Appennino Settentrionale Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) PAI dissesti	Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del suddetto PAI dissesti; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI dissesti, e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Sino all'approvazione definitiva del PAI dissesti con decreto del presidente del consiglio dei ministri, con l'adozione delle misure di salvaguardia, le disposizioni dei PAI ex L.183/89 continuano ad applicarsi nel settore urbanistico, con specifico riferimento alla definizione delle condizioni di gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica e all'individuazione dei singoli interventi ammessi nelle aree a pericolosità, in coordinamento con la nuova disciplina del PAI dissesti.
Distretto Idrografico Appennino Settentrionale Piano di Gestione delle Acque (PGA)	La pianificazione delle acque è organizzata in 3 cicli della durata di sei anni con scadenze al 2015, 20201 e 2027. Il primo piano di gestione è stato approvato con D.P.C.M. 21/11/2013, (GU n. 147 del 27/06/2014). Con Delibera n° 25 del 20/12/2021 , la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha adottato, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs 152/06, il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2021-2027- terzo ciclo di gestione- del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale . Il Piano è stato approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023. Continuano ad applicarsi i contenuti della Delibera n° 3 del 14/12/2017 di adozione della "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale" e della delibera n° 4 del 14/12/2017 di adozione della "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale".
Regione Toscana Piano Tutela Acque (PTA)	Approvato con Del C.R. n° 6 del 25/01/2005. Prima con la Del C.R. n° 11 del 10/01/2017 e quindi con la Del C.R. n° 115 del 12 febbraio 2024 la Regione ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Toscana del 2005. Il Piano di Tutela delle Acque della Toscana (PTA), previsto dall' art.121 del D.Lgs n.152/2006 "Norme in materia ambientale" è lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e la protezione e valorizzazione delle risorse idriche. Il Piano è l'articolazione di dettaglio, a scala regionale, del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico (PGdA). La pianificazione della tutela delle acque e delle risorse idriche definita a livello comunitario dalla WFD persegue in sintesi i seguenti obiettivi: - proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, e il ripristino di corrette condizioni idrologiche e idromorfologiche, raccordandosi ed integrandosi con la direttiva 2007/60/CE cosiddetta " direttiva alluvioni " e il relativo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. - assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento; - raggiungere e/o mantenere lo stato di "buono" salvo diversa disposizione dei piani stessi; per tutte le acque entro il 2015, in una prima fase, e successivamente con cadenza biennale, 2021, 2027. Nelle isole dell'Arcipelago non sono individuate aree sensibili e zone vulnerabili ai nitrati. L' Autorità Idrica Toscana ha fornito gentilmente la localizzazione dei punti di captazione a scopo acquedottistico (pozzi e sorgenti e derivazioni da corsi d'acqua) per l'individuazione delle aree di salvaguardia, disciplinate all'art. 94 del D.Lgs 152/06

Piano/programma	Estremi atti di approvazione e contenuti pertinenti
Regione Toscana Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER)	Approvato con Del C.R. n° 10 dell'11/02/2015. La Toscana istituisce con legge 35/2022 il Piano regionale per la transizione ecologica che sostituirà il Piano ambientale ed energetico. Il Piano regionale per la transizione ecologica (Prte), che dovrà essere attuato con deliberazioni di Giunta annuali, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale, è uno degli strumenti programmatici della Regione per dare seguito alle politiche previste a livello nazionale dal Pnrr. Tra i settori di intervento del PRTE ci sono l' energia pulita e l'efficienza energetica oltre alle Comunità energetiche rinnovabili ; settori di intervento per i quali è previsto il supporto del Comitato scientifico sia per le tecnologie applicabili in materia di energia rinnovabile che per la promozione delle Cer come punti fondamentali della transizione energetica. La sostituzione del Pear (Piano ambientale energetico) – che intanto mantiene la sua efficacia — avverrà con l'approvazione del Piano regionale per la transizione ecologica.
Regione Toscana Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM)	Il Priim è stato istituito con L.R. 55/2011, costituisce lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti. È stato approvato con Del C.R. il 12 febbraio 2014 (BURT n.10 del 28/02/2014 Parte I) e definisce strategie, obiettivi generali e specifici, azioni da mettere in campo e risorse finanziarie per la loro realizzazione, nonché il sistema di monitoraggio per verificare periodicamente lo stato di avanzamento e i risultati di quanto programmato. Nel rapporto Ambientale, si riportano i dati relativi ai principali sistemi di trasporto che interessano il territorio insulare (in particolare porti e aeroporto): i dati sono utili per poter disporre di un quadro circa i flussi che interessano le isole, determinati dagli spostamenti pendolari per ragioni di studio e lavoro e, soprattutto, dall'affluenza turistica stagionale.
Regione Toscana Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati – Piano regionale dell'economia circolare (PREC)	Questi in sintesi gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-Piano regionale dell'economia circolare adottato nel 2023 e approvato con Del C.C. N° 2 del 15 gennaio 2025 (BURT n°11 del 12/02/2025). - per la sezione rifiuti: obiettivo primario è la riduzione della produzione di rifiuti e la massimizzazione di riciclo e recupero con la conseguente riduzione dello smaltimento finale in discarica. - per la sezione bonifiche: obiettivo generale è quello della bonifica delle aree inquinate presenti sul territorio e la loro restituzione agli usi legittimi, attraverso l'azione dei soggetti obbligati, ma anche la prevenzione dell'inquinamento delle matrici ambientali, incentivare l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili di risanamento dei siti contaminati, nonché la promozione di un'informazione/comunicazione trasparente in materia di bonifica.
Regione Toscana Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQAA)	Approvato con Del C.R. n° 72 del 18 /11/2018. La Giunta Regionale della Toscana ha dato avvio con delibera di Giunta regionale 13/03/2023, n. 262 al procedimento del nuovo Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) Ai sensi della L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" e a seguito delle Deliberazioni G.R. 964/2015 e 1182/2015, era stata effettuata la zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati omogenei per il monitoraggio della qualità dell'aria; negli stessi atti erano stati individuati i Comuni, che presentando valori critici per alcuni parametri di qualità dell'aria, erano tenuti all'approvazione di appositi Piani di Azione Comunali ai quali si dovevano adeguare i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari. L'elenco dei comuni per cui è necessaria la redazione dei Piani di Azione comunali (PAC) è stato aggiornato con Del G.R. 228/2023, confermando l'esclusione di tutto il territorio insulare. I comuni che ricadono all'interno del territorio del Parco nazionale non rientrano quindi in aree di superamento e non confinano con comuni che sono tenuti all'elaborazione del Piano di Azione.
Regione Toscana Piano regionale cave	Approvato con Del C.R. n° 47 del 21/07/2020 All'interno del Parco l'attività estrattiva è vietata (art. 11 c.3 lett. b) della L. 394/91) per cui non sono individuati né giacimenti né giacimenti potenziali. Nel rapporto Ambientale, sulla base del contributo fornito dal settore regionale, si verifica la localizzazione di aree di reperimento dei materiali ornamentali storici, anche potenziali. Numerosi i siti inattivi all'interno del territorio del Parco

Nel Rapporto Ambientale sono riportati anche i contenuti

- Forniti dall'Autorità Idrica Toscana (AIT) relativi al Programma degli interventi dei gestori del Servizio idrico integrato, Acquedotto del Fiora SpA per i comuni ricadenti in provincia di Grosseto) e ASA SpA per i comuni ricadenti in provincia di Livorno. Si tratta della programmazione delle opere sulle strutture di approvvigionamento e le reti di distribuzione, adduzione dell'acquedotto e sulle reti fognarie e gli impianti di trattamento delle acque reflue
- Del programma di sviluppo della rete elettrica di Terna Spa dal quale non risultano previsioni che interessano il territorio in esame

La matrice sotto riportata costituisce una sintesi funzionale a indicare il contributo dato da ciascun P/P nell'analisi delle componenti ambientali di interesse.

Ente	Piano/programma	Componenti di interesse										
		Suolo	Acqua	Aria	Clima	Energia	Ecosistemi/ Biodiversità	Paesaggio	Beni culturali	Rifiuti	Inquinamenti fisici	Qualità della vita e salute umana
Distretto Idrografico Appennino Settentrionale	Piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	X	X									X
	Piano di Gestione delle Acque (PGA)		X				X					X
	Piano di Assetto Idrogeologico PAI dissesti	X										X
Regione Toscana	Piano Tutela Acque (PTA)		X									
	Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER)	X	X		X	X	X			X	X	X
	Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM)											
	Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB)	X								X		X
	Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQAA)			X	X	X						X
	Piano regionale cave	X								X		

4 Gli obiettivi di sostenibilità di riferimento per la variante al piano per il Parco

La maggior parte degli obiettivi di sostenibilità sotto riportati, è conseguente alle stesse finalità istitutive dell'area protetta e risponde quindi al dettato della L. 394/91, riferimento per la redazione dello stesso Piano per il Parco. Inoltre, preme sottolineare che l'area protetta garantisce a scala più vasta, la fornitura di servizi ecosistemici che comprendono la fornitura di risorse naturali, la regolazione di processi ecosistemici e i vantaggi culturali e ricreativi che derivano dalla natura.

Matrice	Obiettivo di sostenibilità	Fonte
Acqua	A.1 - Mantenimento /raggiungimento obiettivi di qualità delle acque interne e marino - costiere e salvaguardia dei corpi idrici	Dir 2000/60/CE D.Lgs 152/06 DLgs 152/06 art. 94 Piano di Gestione delle Acque Distretto Idrografico Appennino Settentrionale Strategia marina
	A.2 - Promuovere e agevolare un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo	Dir 2000/60/CE D.Lgs 152/06 Agenda globale sviluppo sostenibile ONU Piano nazionale per la transizione ecologica (PET) Piano di Gestione delle Acque Distretto Idrografico Appennino Settentrionale PAI- Piano stralcio bilancio idrico F. Arno PTA (anche in relazione all'adattamento al cambiamento climatico; rinaturalizzazione dei corpi idrici e relativi bacini Riduzione dell'inquinamento generato alla fonte) PAER (Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica, favorendo il risparmio di acqua e la realizzazione delle cosiddette reti duali)
Aria	B.1 - Ridurre le fonti di emissione in atmosfera	Piano nazionale per la transizione ecologica (PET) Piano Regionale Qualità Aria (PRQA) Piano Azione Ambientale (PAC) L.R. 65/2014 (per quanto riguarda l'edilizia sostenibile)
	B.2 - potenziare e qualificare il sistema della mobilità lenta	Piano d'azione dell'Ue al 2030 "Verso inquinamento zero per aria, acqua e suolo" Piano nazionale per la transizione ecologica (PET) Agenda globale sviluppo sostenibile ONU Piano regionale Integrato Infrastrutture Mobilità (PRIIM) Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) Piano di Azione Comunale (PAC)

Matrice	Obiettivo di sostenibilità	Fonte
		Piano Regionale Qualità Aria (PRQA) Art. 11 L. 394/91 (Regolamento del Parco)
Suolo e sottosuolo	C.1 - Azzerare l'artificializzazione e il consumo di suolo	VII Programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro Pianeta" (Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/11/ 2013) Strategia tematica per la protezione del suolo (2006) Strategia dell'UE per il suolo per il 2030- "Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima" (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, 17/11/2021) Piano d'azione dell'Ue al 2030 "Verso inquinamento zero per aria, acqua e suolo" Agenda globale sviluppo sostenibile ONU Piano nazionale per la transizione ecologica (PET) PIT/PPR Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) Piano regionale Rifiuti e Bonifica siti inquinati (PRB) Piano regionale cave (PRC) L.R. 65/2014
	C.2 - Tutela e ripristino naturale del suolo e del sottosuolo in quanto risorse essenziali del capitale naturale e delle funzioni e dei servizi ecosistemici svolti	
	C.3 - Tutela dell'uso tradizionale del suolo e delle tipiche sistemazioni idraulico agrarie	PIT/PPR
Energia e clima	E.1 -Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare la capacità di resilienza dei territori	VIII Programma di azione dell'Unione europea in materia di ambiente fino al 2050 "Vivere bene nei limiti del Pianeta" Agenda globale 2030 sviluppo sostenibile ONU Ob. 13.1 Agenda sviluppo sostenibile Regione Toscana L'11 dicembre 2020, a un anno dall'adozione del Green Deal europeo, il Consiglio europeo (cioè i capi di Stato) ha approvato "l'obiettivo UE vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 UNEP Emissions Gap Report 2022 Rapporto IPPC Quadro Clima-Energia 2030 dell'UE Piano nazionale per la transizione ecologica (PET) Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) Piano Regionale Qualità dell'Aria (PRQA) Piano comunale di Azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) Piano Azione Ambientale (PAC)
Sistema rifiuti	F.1. Ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo	VIII Programma di azione dell'Unione europea in materia di ambiente fino al 2050 "Vivere bene nei limiti del Pianeta" Ob. 12 - Agenda globale 2030 sviluppo sostenibile ONU Ob. 12.5 Agenda sviluppo sostenibile Regione Toscana Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (11/03/2020) - "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva " Piano nazionale per la transizione ecologica (PET) Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) Piano Regionale Rifiuti e Bonifica siti inquinati (PRB) Piano Ambito ATO Toscana Centro Descrittore 10 della Strategia marina per i rifiuti in mare
Agenti fisici	G.1. Ridurre l'inquinamento acustico (anche sottomarino) e l'inquinamento elettromagnetico	VIII Programma di azione dell'Unione europea in materia di ambiente fino al 2050 "Vivere bene nei limiti del Pianeta" Agenda globale 2030 sviluppo sostenibile ONU Piano d'azione dell'Ue al 2030 "Verso inquinamento zero per aria, acqua e suolo" Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) Descrittore 11 della strategia marina Art. 11 L. 394/91 (Regolamento del Parco)
	G.2 - Contrastare l'inquinamento	Parlamento europeo- Risoluzione sulla "Strategia dell'UE

Matrice	Obiettivo di sostenibilità	Fonte
	luminoso	sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita”, approvata il 09/06/2021 Art. 11 L. 394/91 (Regolamento del Parco)
L. Il capitale naturale, la biodiversità e la geodiversità	L.1 – Rafforzare il capitale naturale: proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità e gli elementi costituenti e funzionali della rete di connettività ecologica	VIII Programma di azione dell’Unione europea in materia di ambiente fino al 2050 “Vivere bene nei limiti del Pianeta” Agenda globale 2030 sviluppo sostenibile ONU (Obiettivi 1,2,3,4) Ob. 15 Agenda sviluppo sostenibile Regione Toscana Piano d’azione dell’Ue al 2030 “Verso inquinamento zero per aria, acqua e suolo” L.R. 30/2015
	L.2 – Tutela della geodiversità	L. 394/91 L.R. 30/2015
M. Caratteristiche culturali, paesaggistiche	M.1. Conservare e proteggere i valori del patrimonio archeologico, architettonico, culturale e paesaggistico	PIT/PPR Convenzione europea del paesaggio di Firenze (2000) Strategia Nazionale di Sviluppo sostenibile
Aspetti socio economici	N.1 - Promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile delle comunità locali	Goal 8 Agenda 2030 Agenda globale 2030 sviluppo sostenibile ONU (Obiettivi 1,2,3,4) Ob. 8 Agenda sviluppo sostenibile Regione Toscana
	N.2 - elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo sostenibile, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali	Ob. 8.9/Ob 12.b Agenda sviluppo sostenibile Regione Toscana
	N.3 - Incentivazione e promozione delle attività agricole sostenibili quali presidio per il territorio, anche attraverso la promozione della multifunzionalità	Ob 2. Agenda sviluppo sostenibile Regione Toscana
	N.4 - Incentivazione e promozione di attività di pesca e maricoltura sostenibili e responsabili	Agenda 2030- Obiettivo 14 "La vita sott'acqua" Ob. 14.4- Agenda sviluppo sostenibile Regione Toscana Strategia marina- Descrittore 3

Legenda:

- A. VII Programma di Azione Ambientale “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea a novembre 2013 e in vigore fino al 2020
- B. Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
- C. Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
- D. la Strategia UE 2030 del Consiglio europeo del 23/10/2014 e la Energy Roadmap 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885)
- E. L’ottavo programma d’azione per l’ambiente è il programma comune dell’UE per l’attuazione degli obiettivi del Green Deal europeo al 2030 e al 2050 (adottato dal consiglio europeo il 20/06/2019) e contribuisce alla realizzazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’Onu.
- F. la Strategia Europea per la Biodiversità 2030 adottata dalla Commissione Europea il 20 maggio 2020
- G. La Strategia Nazionale Biodiversità 2030², adottata con DM 252 del 03/08/2023 che delinea una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla necessità di invertire l’attuale tendenza alla perdita di biodiversità e al collasso degli ecosistemi.



In coerenza con gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 (COM(2020) 380 final del 20/05/2020) e in allineamento con la visione strategica del contesto internazionale al 2050, la nuova Strategia Nazionale Biodiversità è incardinata su due obiettivi strategici declinati in otto Ambiti di intervento, cui si aggiungono i Vettori, ovvero ambiti trasversali.

H. La Strategia Marina di cui alla Direttiva 2008/56/CE, recepita con D. Lgs. 190/2010

La Direttiva pone come obiettivo agli Stati membri di raggiungere il **buono stato ambientale** (GES, “*Good Environmental Status*”) per le proprie acque marine per 11 descrittori qualitativi. Per buono stato ambientale delle acque marine si intende la capacità di preservare la diversità ecologica, la vitalità dei mari e degli oceani affinché siano puliti, sani e produttivi mantenendo l’utilizzo dell’ambiente marino ad un livello sostenibile e salvaguardando il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future.

² <https://www.mase.gov.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita-al-2030>



Gli 11 descrittori sulla base dei quali vengono effettuate le valutazioni previste dalla Direttiva 2008/56/CE sono indicati nella [DECISIONE \(UE\) 2017/848 DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 17 maggio 2017](#), che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE.

- I. **Il piano d'azione dell'Ue al 2030 "Verso inquinamento zero per aria, acqua e suolo"** per migliorare salute e benessere (adottato dalla Commissione europea in 12/05/2021). L'ambizione inquinamento zero è un obiettivo trasversale che contribuisce all'Agenda 2030 integrando l'obiettivo 2050 di neutralità climatica in sinergia con gli obiettivi di economia circolare e gli obiettivi di ripristino della biodiversità. **Il principale obiettivo dichiarato del Piano d'azione è quello di fornire una bussola per includere la prevenzione dell'inquinamento in tutte le pertinenti politiche dell'Ue**, massimizzando le sinergie in modo efficace e proporzionato, intensificando l'attuazione e identificando possibili lacune o trade-offs. Sul percorso zero inquinamento, il Piano fissa sei target da raggiungere al 2030, con l'obiettivo di ridurre:
 1. del 55% le morti premature da inquinamento dell'aria;
 2. del 30% le persone affette da disturbi cronici;
 3. del 25% gli ecosistemi dove la biodiversità è minacciata dall'inquinamento;
 4. del 50% le perdite di nutrienti, l'uso di pesticidi chimici, e la vendita di antibiotici per l'allevamento di animali e acquacoltura;
 5. del 50% i rifiuti di plastica nel mare e del 30% le microplastiche rilasciate nell'ambiente;
 6. significativamente la produzione di rifiuti e del 50% i rifiuti urbani residui.
- L. Data la centralità della **problematica del cambiamento climatico e dell'approvvigionamento energetico**, costituiscono inoltre riferimento
 - **Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030** che stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.
 - **Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC)** approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con decreto n. 434 del 21 dicembre 2023, che contiene un quadro aggiornato delle conoscenze, delle tendenze climatiche in atto e delle variazioni climatiche future, identificate per aree climatiche omogenee, e analizza gli impatti attesi e le vulnerabilità, l'esposizione e la pericolosità: definisce quindi una caratterizzazione maggiormente dettagliata per rendere la Strategia operativa, attualizzando il complesso quadro di riferimento conoscitivo nazionale e rendendolo funzionale ai fini della progettazione di azioni di adattamento ai diversi livelli di governo e nei diversi settori di intervento.

M. Per quanto riguarda la problematica del consumo di suolo

L'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo è stato definito a livello europeo già con la **Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006**, che ha sottolineato la necessità di porre in essere buone pratiche per ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo e, in particolare, della sua forma più evidente e irreversibile: l'impermeabilizzazione (*soil sealing*). Entro il 2020 le politiche comunitarie dovranno, perciò, tenere conto dei loro impatti diretti e indiretti sull'uso del territorio e questo obiettivo generale è stato ulteriormente richiamato nel 2011, con la **Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse**, nella quale si propone il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere, in Europa, entro il 2050. Obiettivo rafforzato nel 2013 dal Parlamento Europeo con l'approvazione del **Settimo Programma di Azione Ambientale**. La Commissione ha ritenuto utile anche indicare le priorità di azione e le modalità per raggiungere tale obiettivo e, nel 2012, ha pubblicato le **linee guida per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo**. L'approccio indicato per il contenimento del consumo del suolo e dei suoi impatti è quello di attuare politiche e azioni finalizzate, nell'ordine, a limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo, da definire dettagliatamente negli Stati membri.

Nel 2015, l'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN, 2015), definiva gli **Obiettivi di Sviluppo Sostenibile** (*Sustainable Development Goals* – SDGs) e indicava, tra gli altri, alcuni target di particolare interesse per il territorio e per il suolo, da integrare nei programmi nazionali a breve e medio termine e da raggiungere entro il 2030:

- assicurare che il consumo di suolo non superi la crescita demografica (Indicatore SDG **11.3.1**);
- assicurare l'accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili;
- raggiungere un **land degradation neutral world**, quale elemento essenziale per mantenere le funzioni e i servizi ecosistemici (Indicatore SDG **15.3.1**).

A fine 2021 la Commissione Europea ha approvato la **nuova strategia dell'UE per il suolo per il 2030** per ribadire come la salute del suolo sia essenziale per conseguire gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità del Green Deal europeo. La strategia definisce un quadro e misure concrete per proteggere e ripristinare i suoli e garantire che siano utilizzati in modo sostenibile. Determina una visione e gli obiettivi per i terreni sani entro il 2050, con azioni concrete entro il 2030.

A livello nazionale il **Piano per la transizione ecologica (PTE)** ha fissato l'obiettivo di arrivare a un consumo netto pari a zero entro il 2030, ovvero anticipando di vent'anni l'obiettivo europeo e allineandosi alla data fissata dall'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile. L'azzeramento del consumo di suolo, secondo il PTE, dovrà avvenire sia minimizzando gli interventi di artificializzazione, sia aumentando il ripristino naturale delle aree più compromesse, quali gli ambiti urbani e le coste ed è considerato una misura chiave anche per l'adattamento ai cambiamenti climatici, da normare attraverso un'apposita legge nazionale, come già richiamato anche dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**.

In sintesi, gli obiettivi da raggiungere sono:

- l'azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050 ([Parlamento europeo e Consiglio, 2013](#));
- la protezione adeguata del suolo anche con l'adozione di obiettivi relativi al suolo in quanto risorsa essenziale del capitale naturale entro il 2020 ([Parlamento europeo e Consiglio, 2013](#));
- l'allineamento del consumo alla crescita demografica reale entro il 2030 ([UN, 2015](#));
- il bilancio non negativo del degrado del territorio entro il 2030 ([UN, 2015](#)).

N. Il 18 agosto 2024 è entrata in vigore la **Nature Restoration Law** approvata con regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 (Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio), il cui principale obiettivo è fermare l'attuale perdita e ripristinare la biodiversità dell'UE, per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e adattarsi ai cambiamenti climatici, e per migliorare la sicurezza alimentare. Le misure sono volte a ripristinare il buono stato degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce, marini, urbani, agricoli e forestali che risultano degradati.

Il regolamento riguarda una serie di ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, forestali, agricoli e urbani, comprendenti zone umide, formazione erbose, foreste, fiumi e laghi, nonché ecosistemi marini, inclusi praterie marine, banchi di spugne e banchi coralliferi. Il regolamento stabilisce obblighi specifici per i diversi tipi di ecosistema, fra cui terreni agricoli, foreste ed ecosistemi urbani e, congiuntamente agli obiettivi della Strategia europea sulla biodiversità per il 2030, istituisce un quadro all'interno del quale gli Stati membri attuano misure di ripristino efficaci allo scopo di:

- ripristinare il 20% degli ecosistemi degradati entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050;
- ripristinare almeno il 30% degli ecosistemi terrestri, costieri, d'acqua dolce e marini che non sono in buono stato entro il 2030, con particolare attenzione agli habitat protetti e alle aree della rete Natura 2000;
- rimuovere barriere artificiali per ripristinare almeno 25.000 km di fiumi a scorrimento libero;
- piantare almeno tre miliardi di alberi entro il 2030 per migliorare la biodiversità e l'ecosistema urbano.

Per quanto riguarda gli **habitat** ritenuti **in cattive condizioni**, elencati nel regolamento, gli Stati membri dovranno adottare misure volte a ripristinare:

- almeno il **30% entro il 2030**;
- almeno il **60% entro il 2040**;
- almeno il **90% entro il 2050**.

Fino al 2030 gli Stati membri, nell'attuazione delle misure di ripristino, dovranno dare priorità ai siti **Natura 2000**. Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione valuterà l'applicazione del regolamento e il suo impatto sui settori agricolo, forestale e della pesca, nonché i suoi effetti socioeconomici più ampi.

5 L'analisi degli effetti ambientali della variante del Piano del Parco

L'analisi degli effetti ambientali

- Nell'ambito del rapporto ambientale VAS ha interessato le risorse interferite, anche potenzialmente e indirettamente dalle proposte avanzate dalla variante. Si evidenzia che la variante NON va a modificare i confini del Parco ma, attraverso la riclassificazione di alcune aree in diversa zonizzazione, va a determinare un diverso livello di protezione e conseguentemente di restrizioni. In ogni caso, nel territorio di competenza, come da finalità istitutive dell'area protetta, l'Ente deve comunque garantire la conservazione della biodiversità, degli ecosistemi e del paesaggio, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile e la fruizione responsabile.
- Nell'ambito dello studio di incidenza ha approfondito l'analisi delle interferenze determinate dalle proposte avanzate dalla variante sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie di valenza conservazionistica oltretutto sugli habitat di specie e sulla funzionalità complessiva dei Siti Natura 2000 che interessano il territorio a terra e a mare dell'area protetta. In un contesto come quello del Parco nazionale, considerate le finalità istitutive, tale valutazione risulta di prioritaria importanza per poter conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.

Si sottolinea il ruolo precauzionale della valutazione ambientale strategica che, anche solo in presenza di pressioni potenzialmente significative (che potrebbero quindi tradursi in impatti), individua eventuali misure volte a mitigarne gli effetti. Gli esiti del processo valutativo, che avviene in stretta correlazione con quello della redazione del Piano, trovano attuazione nella stessa disciplina del Piano e nel Rapporto Ambientale viene dato atto, per ogni obiettivo di sostenibilità da raggiungere, quali siano i riferimenti agli articoli delle norme.

In altri termini, sulla base degli obiettivi di sostenibilità emersi nell'ambito del Rapporto Ambientale e sulla base delle analisi del contesto e delle principali criticità territoriali, la valutazione ha portato a minime integrazioni delle norme al fine di incidere positivamente sulla sostenibilità complessiva del Piano.

Si deve considerare che l'articolato normativo del Piano si rivolge al successivo regolamento per il dettaglio della specifica disciplina d'uso, come previsto dall'art. 11 della legge quadro sulle aree protette che si riporta di seguito:

Art. 11 Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvopastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati; g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, su proposta dell'Ente parco, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione

Al Regolamento, quindi, per specifica competenza, è demandata l'attuazione di buona parte delle misure delineate nell'ambito del presente Rapporto Ambientale per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

5.1 La zonazione a terra

5.1.1 Descrizione generale delle proposte della variante

Le modifiche apportate alla zonazione a terra hanno riguardato diverse aree nel territorio dell'Isola d'Elba (Comuni di Capoliveri, Marciana, Porto Azzurro, Rio, Portoferraio); 4 aree nel territorio dell'Isola di Capraia; 2 nel territorio dell'Isola del Giglio. Le più estese modifiche hanno riguardato la riclassificazione delle ex Zone DS (individuata dalla zonazione vigente nel Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro). Le altre modifiche, di minore estensione, hanno riguardato il cambiamento dei limiti della zonazione per tener conto degli effettivi usi del suolo e per rispondere alle esigenze di manutenzione di infrastrutture presenti sul territorio del Parco.

Un altro tipo di modifica alla zonazione, che non ha comportato variazioni dei limiti, ha riguardato le Zone De. Queste aree, identificate dalla zonazione vigente all'avvio del servizio come "zone interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturismo", sono state attribuite alla Zona D di promozione economica e sociale; si tratta di 24 aree, di cui 23 nel territorio dell'Isola d'Elba e 1 nel territorio dell'Isola del Giglio.

Di seguito sono riportate in sintesi alcune considerazioni valutative relative alle principali modifiche apportate ai limiti della zonazione a terra riprendendo alcune immagini dalla relazione tecnica di Piano per meglio contestualizzare le proposte.

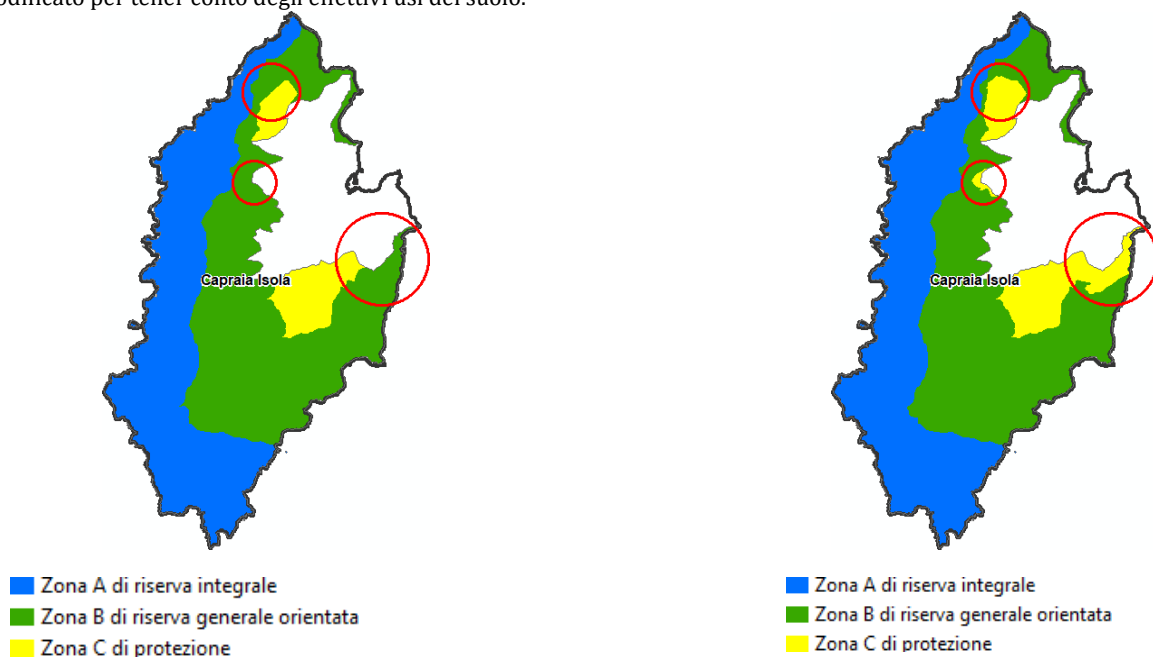
E' importante sottolineare che, per le stesse finalità istitutive dell'area protetta, piani, programmi e conseguenti azioni devono essere improntati su criteri di sostenibilità e di conservazione e gestione del patrimonio naturale e delle risorse ambientali.

La proposta di variante agisce sulla zonizzazione a terra e a mare tenendo conto di tali esigenze prioritarie e, sulla base degli esiti di studi e monitoraggi ambientali intercorsi tra la redazione del Piano 2009, la variante 2017 (che interessava la sola isola di Capraia) e oggi. La gestione sostenibile delle aree protette, come sancito dalla legge quadro (L. 394/91) ma anche dalla direttiva habitat per quanto riguarda i Siti Natura 2000 che vi ricadono, richiede la partecipazione e il coinvolgimento delle comunità locali che abitano e presidiano i territori e che risultano soggetti attivi nell'attuazione di azioni di valorizzazione e di conservazione.

Per questo la proposta di zonazione da un lato va a aumentare la tutela delle aree per cui è stata segnalata la presenza di habitat e specie e di dinamiche ecologiche di interesse conservazionistico riclassificandole in zone a maggior tutela, dall'altro lato, mira a garantire lo sviluppo sostenibile di attività locali, in particolare dell'agricoltura, recuperando l'uso di terreni un tempo coltivati, spesso caratterizzati da sistemazioni idraulico-agrarie tipiche, che sono parte integrante e caratterizzante del paesaggio insulare. Studi condotti nelle isole minori, infatti, hanno confermato l'importanza del mantenimento di questi spazi aperti e degli ambienti seminaturali quale habitat per specie di valore conservazionistico e, in generale per la biodiversità. A questo si aggiunga la possibilità di recuperare a promuovere produzioni tipiche, conservando quindi la diversità genetica (agrobiodiversità) delle specie coltivate e degli animali allevati, fondamentale per la sicurezza alimentare, la resilienza degli ecosistemi agricoli e la sostenibilità dell'agricoltura stessa. Per questo, in particolare nell'isola di Capraia e di Pianosa, è stata proposta la riclassificazione di zone B o di zone D a zona C.

ISOLA DI CAPRAIA

da Zona B a Zona C (n. 3 aree: LA MORTOLA - LAVANDERIA - M. CAMPANILE). Il limite della zonazione è stato modificato per tener conto degli effettivi usi del suolo.



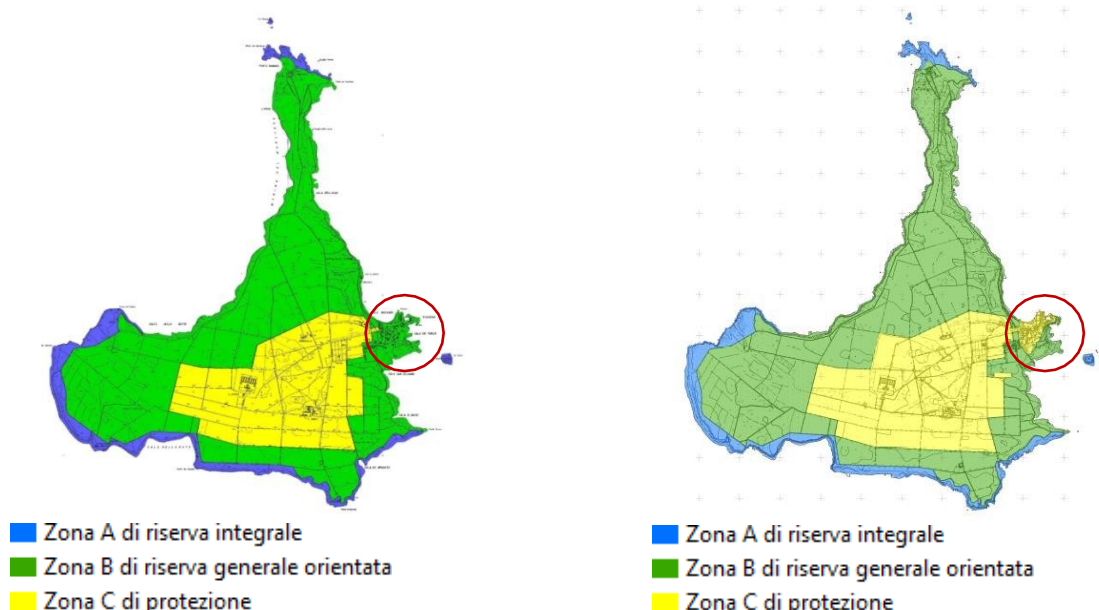
Da considerare che la rimessa a coltura dei terreni, il ritorno del presidio antropico e, ancora di più l'eventuale ricorso a forme di multifunzionalità per garantire la sostenibilità dell'attività agricola tra cui la possibilità di offrire accoglienza rurale (agriturismo, agriturismo) può determinare un conseguente carico sulle risorse disponibili e un aumento del disturbo nelle aree circostanti.

Gli interventi in questo settore promossi da imprenditori agricoli a titolo principale sono oggetto di un programma pluriennale aziendale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) che, oltre a dover ottemperare alle direttive e alle prescrizioni del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR) e alle specifiche norme del Piano del Parco (e del conseguente regolamento), oltreché di strumenti urbanistici comunali ove cogenti (ad esempio nelle zone D), è sottoposto alle necessarie verifiche nel corso dell'iter urbanistico e valutativo (non soltanto in termini di Valutazione ambientale strategica ma anche di valutazione di incidenza se ricadente in Siti della Rete Natura 2000).

Anche il tessuto urbano di Pianosa e i terreni circostanti le carceri è stato compreso nelle zone C. In tal senso preme ricordare che a Pianosa fino a qualche decennio fa era attiva la colonia penale agricola, come a oggi permane sull'isola di Gorgona.

ISOLA DI PIANOSA

da Zona B a Zona C. Il limite della zonazione è stato modificato in riferimento all'estensione e perimetrazione delle zone C, che comprendono i terreni circostanti le carceri, coltivati fino a tempi recenti dai detenuti.



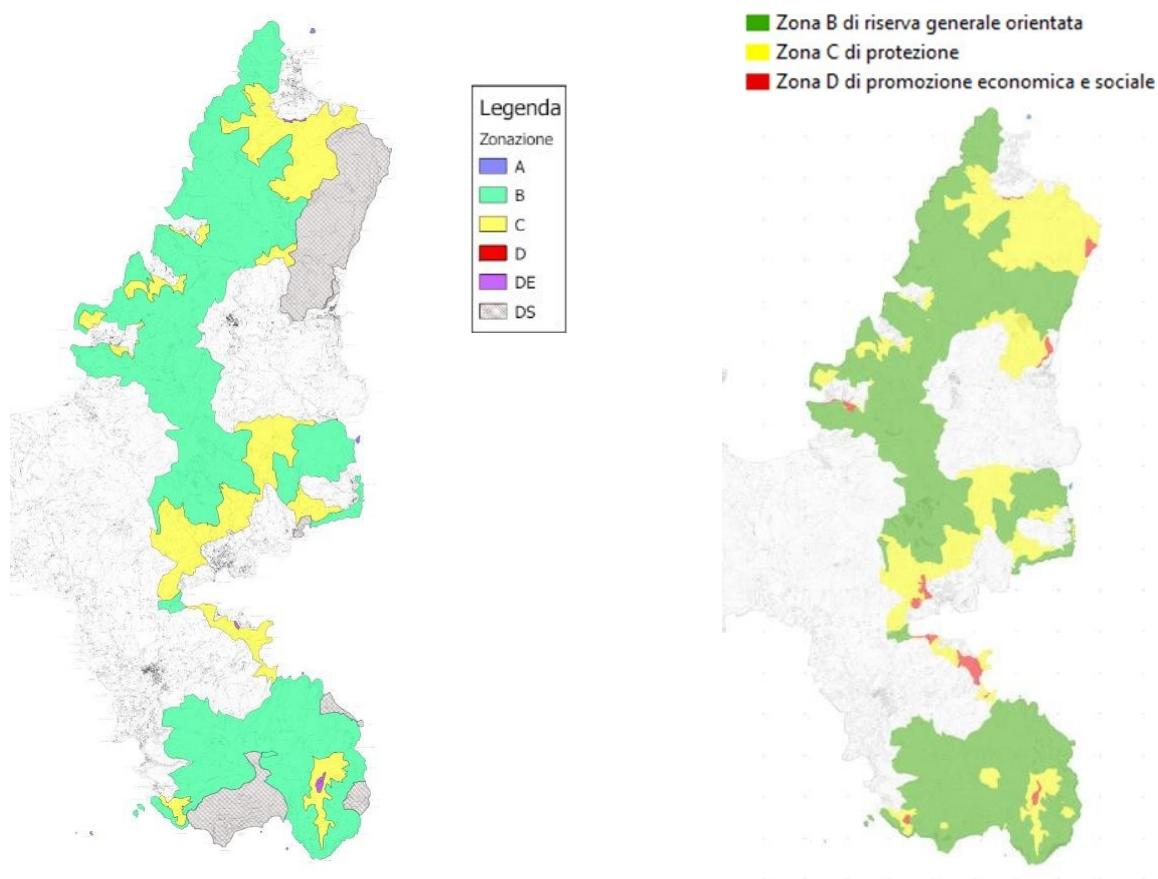
La variante ha effettuato anche una disamina delle aree ricadenti in zona D, di promozione economica e sociale.

Rispetto a quanto individuato dal piano vigente nella variante è proposta una normativa univoca per le zone D, senza fare quindi più riferimento anche a specifiche tipologie quali le zone Ds e le zone DE "zone di promozione economica e sociale relative al progetto sviluppo ecoturismo".

In particolare, la variante ha operato la riclassificazione delle zone Ds, che sono state attribuite a Zone B, C o D in funzione dell'effettivo uso del suolo e in continuità con la zonazione adiacente: nella maggior parte dei casi si tratta di ampie aree in fase di rinaturazione spontanea, che rivestono un forte interesse per la conservazione della geodiversità e che costituiscono importante testimonianza della storia (che affonda le radici nella preistoria) dell'attività estrattiva dell'isola d'Elba, economia locale legata principalmente all'estrazione dei minerali di ferro. Le miniere più importanti includono quelle di Rio Marina, Capoliveri (con le miniere del Vallone e del Ginevro, che è l'unica miniera sotterranea dell'isola). Il Parco Minerario dell'Isola d'Elba, istituito per valorizzare il patrimonio geologico e minerario dell'isola e per promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, ha permesso la riconversione di aree degradate dall'estrazione, creando nuove opportunità turistiche e culturali.

ISOLA D'ELBA

Riclassificazione delle Zone Ds e adeguamento altre zone. Le aree ricadenti in zona Ds sono state attribuite a Zone B, C o D in funzione dell'effettivo uso del suolo e in continuità con la zonazione adiacente. Le perimetrazioni delle altre zone sono state oggetto di puntuale revisione ed eventuale adeguamento a seguito di accoglimento delle osservazioni pervenute.

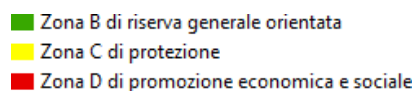


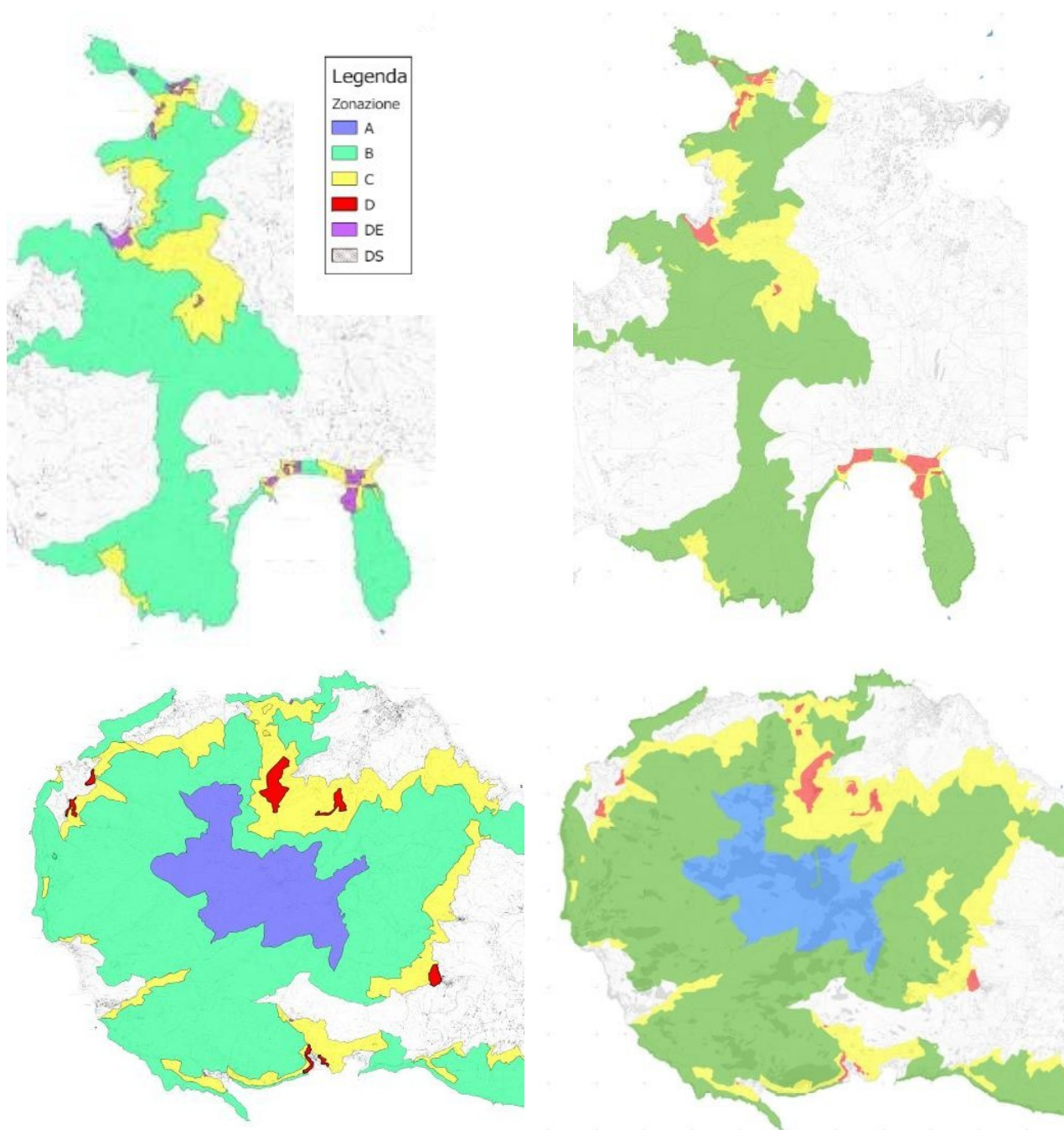
Le aree su cui insistono strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture ricettive connesse all'attività turistica esistenti (ex DE) sono sottoposte alla norma generale delle zone D.

Inoltre, dal momento che le zone D sono ambiti modificati dai processi di antropizzazione e coincidono con aree urbane consolidate e insediamenti diffusi di frangia dei centri abitati (urbani), la variante ha riclassificato in tale categoria i territori che rispondessero strettamente a tale definizione, valutando anche le proposte avanzate dai comuni. Alcune Zone C di protezione, dove è accertata una forte urbanizzazione con nuclei urbani già storicamente consolidati, quali ad esempio Calone, Straccoligno, Naregno e Lacona all'isola d'Elba e Poggio Pelato sull'isola del Giglio sono stati quindi in parte (escluse le spiagge) classificati come Zone D.

ISOLA D'ELBA

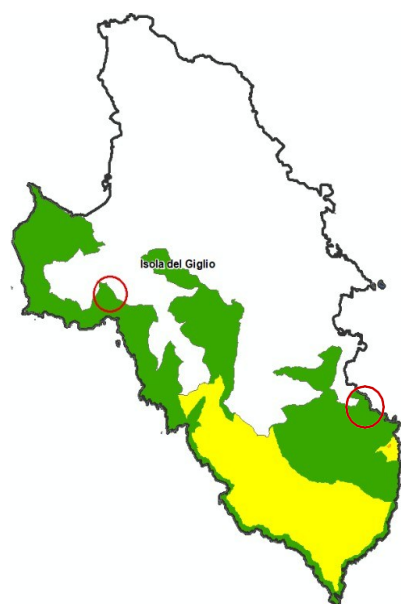
Verifica e adeguamento della perimetrazione. La perimetrazione delle Zone è stata oggetto di puntuale verifica ed eventuale adeguamento a seguito di accoglimento delle osservazioni pervenute.



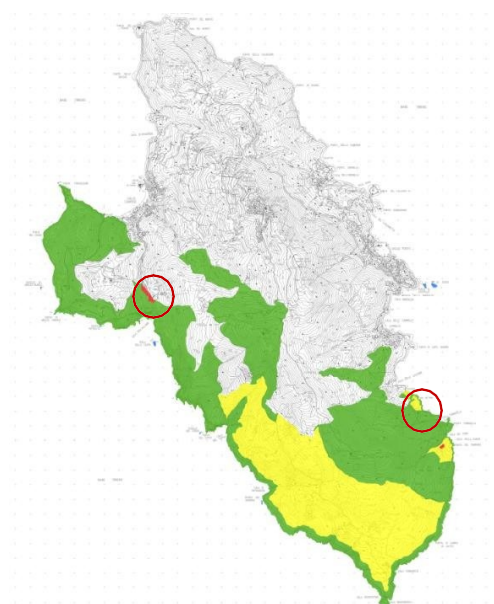


ISOLA DEL GIGLIO

da Zona B a Zona D (Poggio Pelato); da Zona B a Zona C (Fonte del Prete e Caldane). Il limite della zonazione è stato modificato per tener conto dell'effettivo uso del suolo e delle osservazioni pervenute e accolte.



■ Zona B di riserva generale orientata
■ Zona C di protezione



■ Zona B di riserva generale orientata
■ Zona C di protezione
■ Zona D di promozione economica e sociale

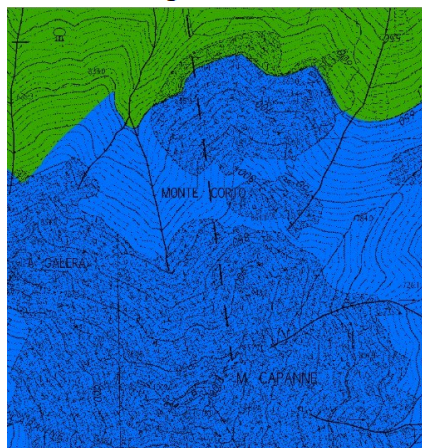
Nelle Zone D, gli immobili a destinazione commerciale e gli immobili a destinazione turistica sono quindi normati dagli strumenti urbanistici dei comuni.

La “declassificazione” da zona A a zona B, che potrebbero risultare in contrasto con la finalità del Parco, riguarda soltanto 2 zone interessate da infrastrutture esistenti sulle quali è necessario garantire la possibilità di intervento attivo superando i limiti imposti dalle stringenti norme del Parco a tutela delle zone di riserva integrale: si tratta della fascia posta sotto il tracciato aereo della cabinovia che sale al monte Capanne sull’isola d’Elba e della zona interessata dallo scheletro in ferro del Semaforo (ex infrastrutture tecnologica) su M. Arpagna sull’isola di Capraia. Data la necessità di procedere con lavori di messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e straordinaria, questa proposta non incide comunque sulla salvaguardia dei valori tutelati dall’area protetta (e dai siti Natura 2000 che interessano questi territori).

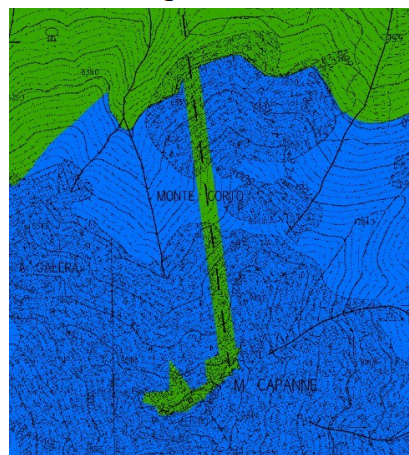
ISOLA D’ELBA

da Zona A a Zona B (n. 1 area – M. CAPANNE). Comune di Marciana. Il limite della zonazione è stato modificato in località M. Capanne. Sono state attribuite alla Zona B le aree con presenza di infrastrutture collegate alla cabinovia (tracciato, tralicci ed edificato) ed è stata creata una zona di 20 m a destra e sinistra del tracciato della cabinovia in modo da consentire le attività di manutenzione.

■ Zona A di riserva integrale
■ Zona B di riserva generale orientata

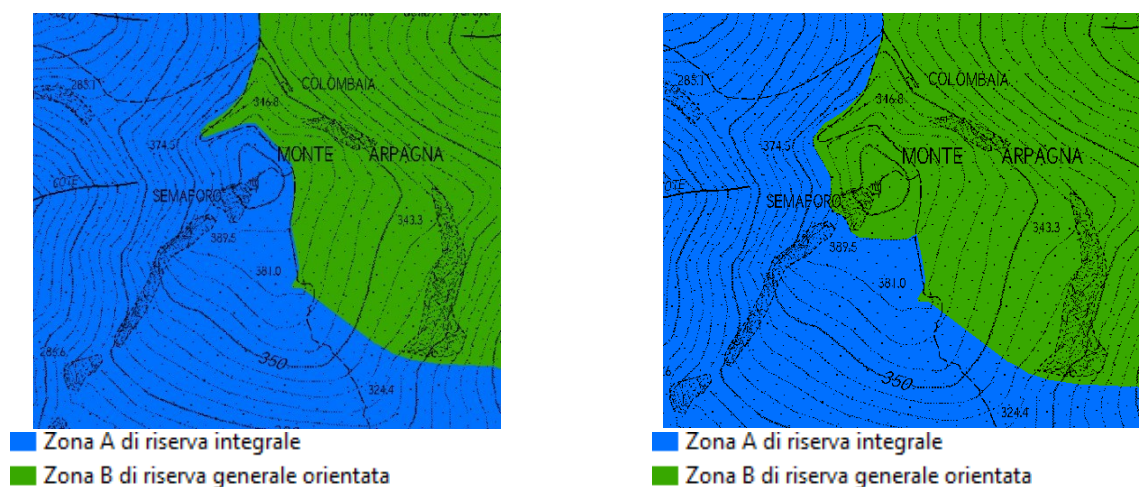


■ Zona A di riserva integrale
■ Zona B di riserva generale orientata



ISOLA DI CAPRAIA

da Zona A a Zona B (n. 1 area: M. ARPAGNA). Il limite della zonazione è stato modificato in località “Semaforo” su M. Arpagna per consentire le attività di manutenzione delle infrastrutture tecnologiche presenti.



5.1.2 Valutazione degli effetti ambientali e misure di mitigazione

Nella tabella di seguito sono riportate le variazioni areali della zonazione a terra comparando le superfici del Piano del Parco 2017 con quelle della presente variante:

Zonazione Piano del Parco 2017
Superfici in Ha

Isola	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona DE	Zona DS	totale
ELBA	785,1	9137,6	3160,3	177,3	47,09	738,33	14045,6
GIGLIO	1,012	476,2	302,6		2,3		889,2
CAPRAIA	666,2	709,4	160,2				1535,7
GIANNUTRI	52,7	179,9	1,2				233,8
GORGONA	0,1	80,7	143,3				24,1
PIANOSA	93,6	621,5	309,01				1024,0
MONTECRISTO	1029,8	12,74					1042,5

Variante al Piano del Parco 2024

Superfici in Ha

Isola	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	totale
ELBA	783,82	9303,4	3734,1	224,4	14045,6
GIGLIO	1,013	581,5	305,2	1,5	889,2
CAPRAIA	666,2	709,4	160,2		1535,7
GIANNUTRI	52,7	179,9	1,2		233,8
GORGONA	0,11	80,7	143,3		224,1
PIANOSA	93,6	621,5	309,01		1024,0
MONTECRISTO	1029,8	12,74			1042,5

Variazioni in valore assoluto e in valore percentuale

	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D
Superficie (ha)	-1,3	271,2	576,4	-739,03
Valore percentuale	-0,05	2,4	14,1	-416,9

Dalla tabella di sintesi emerge la significativa riduzione delle zone D rispetto al precedente piano con conseguente incremento delle zone B e C a maggior tutela. A tale variazione ha contribuito in modo sostanziale la riclassificazione delle zone Ds in zona B e C nei complessi minerari dell'isola d'Elba.

Si rimanda al rapporto Ambientale per la valutazione di dettaglio delle diverse aree interessate da modifiche nella zonazione a terra.

Le misure di mitigazione, come già sopra dichiarato costituiscono direttive per la redazione del regolamento del parco, in quanto si rivolgono alla disciplina d'uso e alle modalità attuative degli interventi. In parte, per quanto riguarda le zone D, comprese nel territorio del parco ma sulle quali la pianificazione è demandata agli strumenti urbanistici comunali, tali indicazioni si rivolgono alle analisi di sostenibilità nell'ambito dei processi e procedimenti di Valutazione ambientale strategica che interessano piani e programmi di ogni amministrazione. Per quanto riguarda la problematica più critica del sistema insulare, ossia la gestione della risorsa acqua, a integrazione di quanto già previsto all'art. 12 delle NTA e tenendo conto di quanto fornito dai contributi forniti dai soggetti competenti in materia ambientale in sede di consultazione sul documento preliminare, sono individuate disposizioni volte a verificare, in via preventiva la disponibilità idrica, la possibilità di allaccio a reti pubbliche di urbanizzazione, la presenza di situazioni di vulnerabilità per i corpi idrici sotterranei e superficiali, la possibilità di ricorrere a un trattamento autonomo efficace dei reflui.

5.2 [La zonazione a mare](#)

5.2.1 Descrizione generale delle proposte della variante

Nell'area a mare delle isole di Giannutri, Montecristo e Gorgona a oggi risultano in vigore le misure di salvaguardia riportate in Allegato A al DPR 22 luglio 1996 (Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano), che individua due zone a tutela differenziata: la zona 1 a maggior tutela, nella quale vigono i divieti di cui all'Art. 4 delle misure di salvaguardia; la zona 2, dove vigono i divieti di cui all'Art. 3 delle misure di salvaguardia.

Il regime di tutela dell'isola di Pianosa era dettato invece dall'Art. 2 del DM 19 dicembre 1997 (Individuazione di un'area di interesse naturalistico e apposizione di misure di salvaguardia per una fascia di mare intorno l'isola di Pianosa).

Si fa presente che le zone 1 e 2 individuate nel decreto istitutivo del parco non rappresentano una zonazione a mare definitiva del territorio del parco, ma semplicemente delle aree di salvaguardia dove si applicano delle regole che cessano di essere in vigore nel momento in cui il parco attraverso il piano definisce la zonazione (art. 1 comma 6).

La suddivisione dell'area a mare è stata quindi distinta nelle seguenti zone:

- ZONA **MA** DI RISERVA MARINA INTEGRALE, presente in tutte le isole, ove l'ambiente marino è conservato nella sua integrità;
- ZONA **MA** DI RISERVA MARINA INTEGRALE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE presente solo nell'isola di Montecristo, ove sono ammesse deroghe al regime di protezione, ai fini della fruizione controllata dell'isola;
- ZONA **MB** DI RISERVA GENERALE ORIENTATA A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE, presente nelle isole di Capraia, Giannutri, Montecristo e Pianosa, ove il regime di tutela è declinato in ragione di specifiche peculiarità delle isole;
- ZONA **MB** DI RISERVA GENERALE ORIENTATA, presente nelle isole di Capraia, Giannutri e Gorgona, ove l'ambiente marino è sottoposto a un regime di tutela orientato alla salvaguardia di aree ed elementi di particolare pregio naturalistico;
- ZONA **MC** DI PROTEZIONE, presente nelle isole di Capraia e Giannutri, ove gli usi e le attività compatibili sono di norma consentiti o autorizzati pur soggetti a limitazioni o prescrizioni atte a potenziarne la sostenibilità ambientale;
- ZONA **MD** DI PROMOZIONE, presente nell'isola di Capraia ove gli usi e le attività compatibili sono di norma consentiti o autorizzati con alcune limitazioni e prescrizioni atte a potenziarne la sostenibilità ambientale.

Le aree a mare delle isole minori ricadono all'interno di Siti della Rete Natura 2000. L'isola d'Elba e l'isola del Giglio non presentano l'estensione dell'area protetta a mare. Per questo motivo, la proposta di zonazione a mare avanzata dalla presente variante è strettamente correlata ai contenuti dei Piani di Gestione vigenti.

Isola di Gorgona:

- ZSC-ZPS "Isola di Gorgona - Area terrestre e marina" (IT5160002)
- SIC "Tutela del *Tursiops truncatus*" (IT5160021)

Isola di Capraia:

- ZSC "Isola di Capraia - Area terrestre e marina" (IT5160006)
- SIC "Tutela del *Tursiops truncatus*" (IT5160021)

Isola di Pianosa

- ZSC-ZPS "Isola di Pianosa - Area terrestre e marina" (IT5160013)

Isola di Montecristo

- ZSC-ZPS "Isola di Montecristo e Formica di Montecristo - Area terrestre e marina" (IT5160014)

Isola di Giannutri

- ZSC-ZPS "Isola di Giannutri - Area terrestre e marina" (IT51A0024)

In generale, per tutte le isole, emerge quanto segue:

- Nelle zone MA, ove l'ambiente marino è conservato nella sua integrità, le uniche attività consentite sono il soccorso, la sorveglianza e il servizio e la ricerca scientifica oggetto di nulla osta dell'Ente Parco
- Nelle Zona MA e nella Zona MA a regolamentazione speciale, nella Zona MB a regolamentazione speciale e nella Zona MB, nella zona C è sempre vietato lo scarico in mare di acque reflue
- vige il divieto di immersione se non accompagnati da una guida subacquea nelle zone MA e sia nelle aree MB a regolamentazione speciale che nelle Zone MB.
- in Zona MA la navigazione è vietata con qualsiasi mezzo;
- in Zona MB a regolamentazione speciale e in Zona MB la navigazione a vela, remi e pedali, con canoa/kayak e con propulsori elettrici è consentita.
- vige il divieto di Pesca sportiva/ricreativa per residenti e proprietari di abitazioni nell'isola e per residenti stagionali nelle Zone MA e nelle zone MB a regolamentazione speciale. Solo nelle Zone MB è soggetta ad autorizzazione
- in Zona MC è vietata l'attività di gare di pesca sportiva

Inoltre:

- il Piano non determina dove saranno posizionati i campi boe per l'ormeggio e non determina se e chi dovrà pagare per l'ormeggio. Tali decisioni saranno oggetto di regolamento o di ulteriori atti deliberativi successivi.
- Il divieto di ancoraggio vale in Zona MB a regolamentazione speciale per le isole di Giannutri, Montecristo e Pianosa ma non per Capraia dove è consentito ancorare con limitazioni a natanti e imbarcazioni fino a 10 m. Anche in Zona MB l'ancoraggio è consentito con limitazioni a natanti e imbarcazioni fino a 10 m.

Di seguito si descrivono le modifiche proposte alla zonazione a seguito della presente variante in ciascuna isola minore interessata dall'area marina protetta. Dall'articolo 28 all'art. 31 delle NTA sono state redatte delle tabelle riassuntive specificando i cambiamenti delle attività consentite e/o vietate nelle diverse zone di Parco.

5.2.1.1 Isola di Capraia

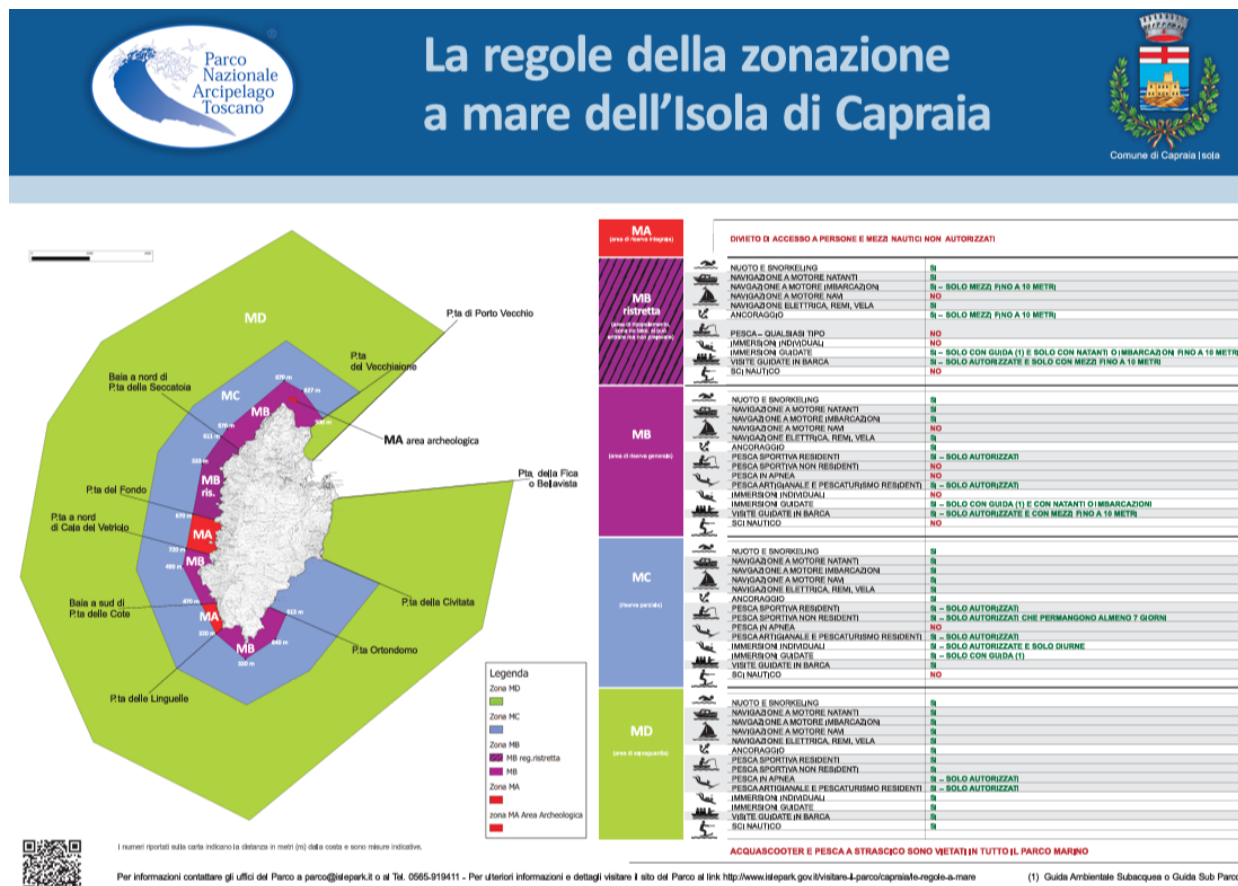


Figura 5.2.1 –Zonizzazione vigente - immagine tratta dal sito <https://www.islepark.it/isola-di-capraia/le-regole-a-mare/>

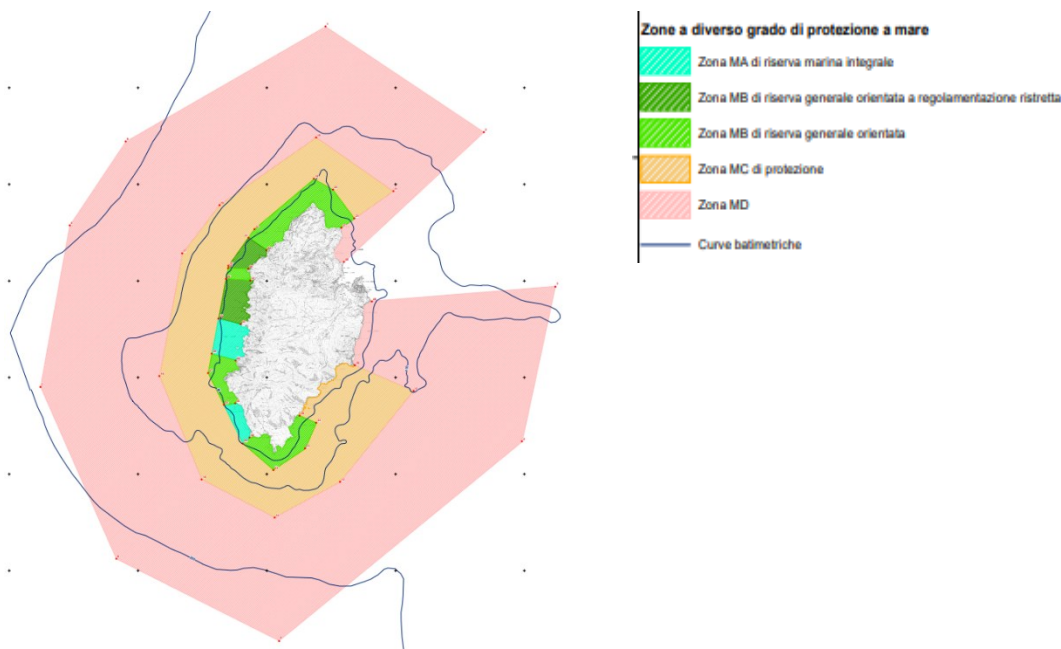


Figura 5.2.2- Zonazione proposta

L'estensione del regime della zona MA esistente nel settore sud-ovest dell'isola, a comprendere la Grotta della Foca agisce positivamente a tutela della specie *Monachus monachus*. La variante fa proprie le disposizioni dell'Ordinanza del Presidente del PNAT n. 1/2020 che disponeva con urgenza il divieto di accesso, in ogni forma e con ogni mezzo, in un tratto di mare classificato quale zona MB del Piano del Parco. L'individuazione della nuova zona MB di riserva generale orientata nel settore nord-ovest dell'isola, precedentemente classificato in zona MB a regolamentazione

ristretta, viene incontro alle esigenze manifestate dai pescatori professionali consentendo l'esercizio autorizzato dell'attività nella forma e nei limiti specificati nelle NTA e dal successivo regolamento.

A oggi, per esercitare la pesca, sia professionale che sportiva, è necessario ottenere un'apposita autorizzazione, secondo la Delibera del Consiglio Direttivo n. 51/2017 e ai residenti anagrafici e stagionali sono consentite attrezzature e modalità differenti, ma sempre con restrizioni per garantire la sostenibilità della risorsa ittica.

Il numero di imprese registrate, attive e artigiane nel settore della pesca nel comune di Capraia isola risulta pari a 8 aziende. Non si dispone di dati relativi all'occupazione generata e indotta ma è evidente che la pesca, pur avendo un ruolo storico e identitario, a oggi coinvolge direttamente una quota ridotta della popolazione residente. Le principali fonti di occupazione sono legate al turismo e ai servizi, mentre la pesca professionale e la maricoltura rappresentano nicchie di eccellenza, con un impatto occupazionale limitato ma significativo in termini di qualità e innovazione.

Ai sensi dell'art. 32 c.1 delle NTA, l'attività di acquacoltura è esercitabile esclusivamente negli impianti preesistenti alla data di adozione del presente Piano del Parco nella zona MD di Capraia, nei termini indicati nel Regolamento del Parco.

Nell'ambito dello studio di incidenza sono emersi impatti negativi, seppur lievi e quindi non significativi, su habitat e specie marine vegetali e animali, per le attività consentite, eppure tutte con limitazioni di pesca professionale, pesca-turismo e ancoraggio, nella limitata zona della parte a mare occidentale (tra gli scogli del Mosé e Punta della Manza)

5.2.1.2 Isola di Giannutri

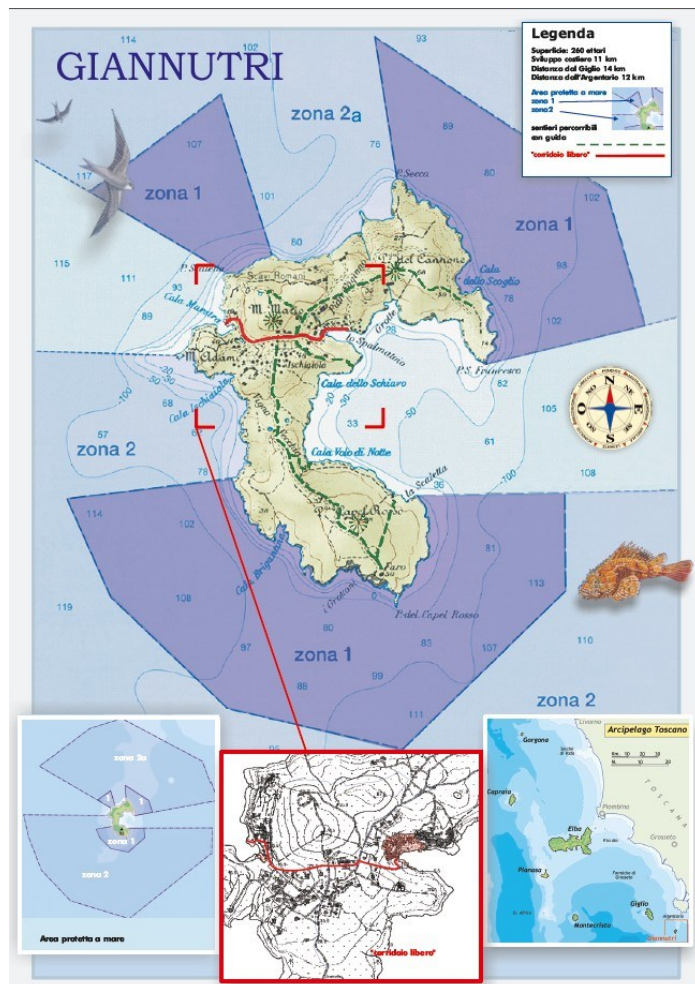
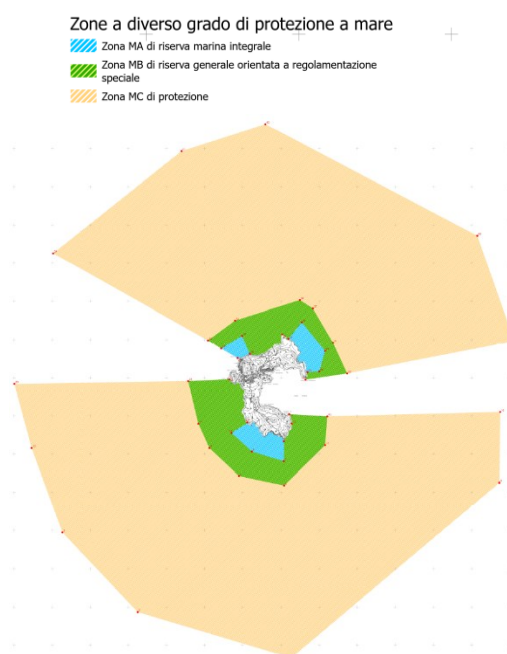


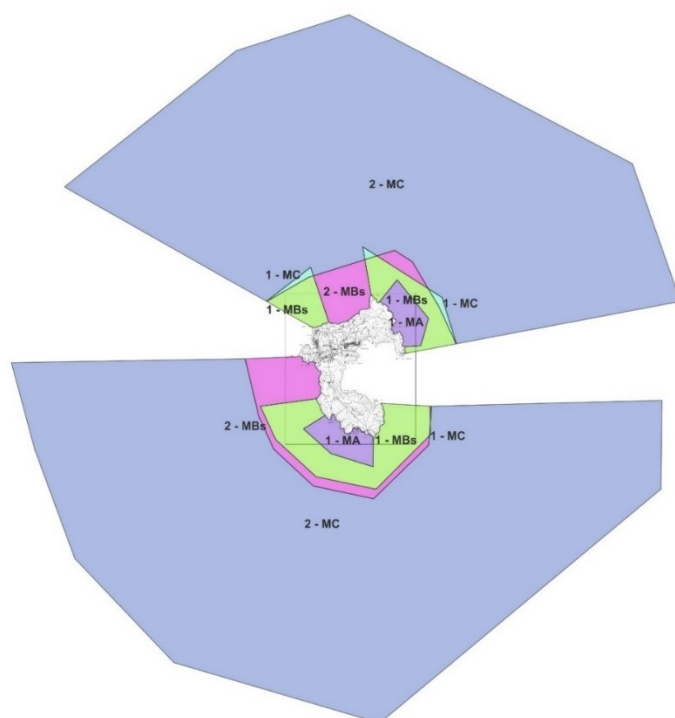
Figura 5.2.3 – Zonazione vigente



Si ha una riduzione delle zone 1 (ora MA) e la riclassificazione di tali aree in zone MB di riserva generale orientata a regolamentazione speciale: queste si estendono a interessare ampie porzioni di ex zona 2.

Figura 5.2.4 – Zonazione proposta

Nel seguente estratto cartografico, per semplificare la comprensione delle modifiche intercorse, è riportata una sintesi delle previsioni della variante rispetto allo stato attuale (una sorta di "sovrapposto"): nell'etichetta a destra è riportata la zona (1 o 2) vigente e a sinistra la nuova proposta di zonizzazione:



Aumenta l'estensione delle aree dove le attività di fruizione non impattanti (balneazione, snorkeling, navigazione a vela) sono consentite con limitazioni e su autorizzazione dell'Ente, in parte a scapito di ex zona 1 dove vigevano misure di salvaguardia più restrittive e in parte andando a incidere su alcune ex zone 2 a minori restrizioni. La maggior parte delle ex zone 2 sono comprese nelle nuove zone MC.

Rispetto al Piano vigente la presenza delle Zone MA e della Zone MB a regolamentazione speciale determinano un ampliamento delle aree dove è vietata la pesca di qualsiasi tipo (la somma di tali aree è superiore alla precedente Zona 1). Si fa presente, in riferimento alla pesca professionale, che il DPR istitutivo prevedeva eccezione solo ed esclusivamente per "i soli residenti nonché per i proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona e Giannutri" e non per i residenti nel Comune nel quale ricade l'Isola (nell'Isola di Giannutri non ci sono pescatori residenti, mentre all'Isola del Giglio ci sono 5 pescatori professionali che esercitano la piccola pesca).

Da un punto di vista strettamente quantitativo

- Le superfici a mare dove con le norme di salvaguardia vigeva il divieto di pesca erano 598 ha con la variante approvata saranno 607 ha (+ 1,5%),
- le superfici a mare dove era vietato l'ancoraggio erano pari a 598 ha e con la variante salgono a 607 ha (+ 1,5%),
- le superfici a mare dove prima non si poteva transitare con le imbarcazioni fino a 10 m erano pari a 598 ha con la variante diminuiscono a 136 ha (-77%)
- le superfici a mare dove prima non si poteva fare immersioni erano pari a 598 ha; con la variante, se si considerano le immersioni senza guida, arrivano a 607 ha (+ 1,5%), se si considerano le visite guidate, arrivano a 136 ha (-77%)

Si ritiene positivo che la variante vada a ridurre le superfici a mare destinate alla pesca vietata, all'interno della stessa zona MB a regolamentazione speciale, qualsiasi forma di ancoraggio sia per i residenti che per i non residenti (Art. 29 c.4).

Aumentano le aree (in zona MB a regolamentazione speciale) ove è possibile il transito con natanti e imbarcazioni a motore fino a 10 m (venendo incontro anche alla necessità espressa dai residenti e proprietari di casa in merito alla possibilità di mettere in sicurezza le imbarcazioni in condizioni meteo avverse) e quelle dove è possibile l'immersione accompagnati da guida subacquea anche se in aree e su percorsi stabiliti dall'ente, come specificato nel regolamento del Parco (Art. 29 c.3).

In generale la nuova zonazione va a ridurre solo parzialmente il livello di protezione, dal momento che la maggior parte delle attività sono comunque soggette ad autorizzazione da parte dell'ente Parco.

Dallo Studio di Incidenza sono emersi impatti negativi, seppur lievi e quindi non significativi, su habitat e specie marine vegetali e animali, per le attività consentite, seppure tutte con limitazioni,

- di pesca professionale, pesca-turismo e ancoraggio nella zona MC dell'isola, dove per il Piano vigente tali attività sono vietate,
- per la consentita navigazione a motore e di balneazione/snorkeling nelle zone MB a regolamentazione speciale dell'isola, dove, per il Piano vigente, tali attività sono vietate (zona 1).

5.2.1.3 Isola di Montecristo

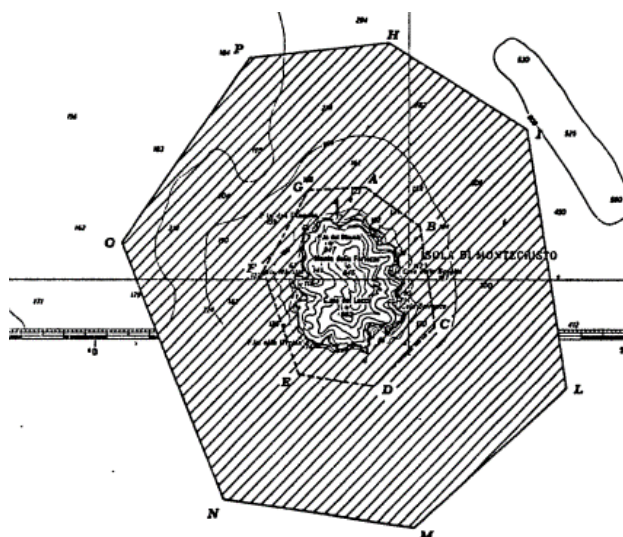


Figura 5.2.5 - Zonazione vigente

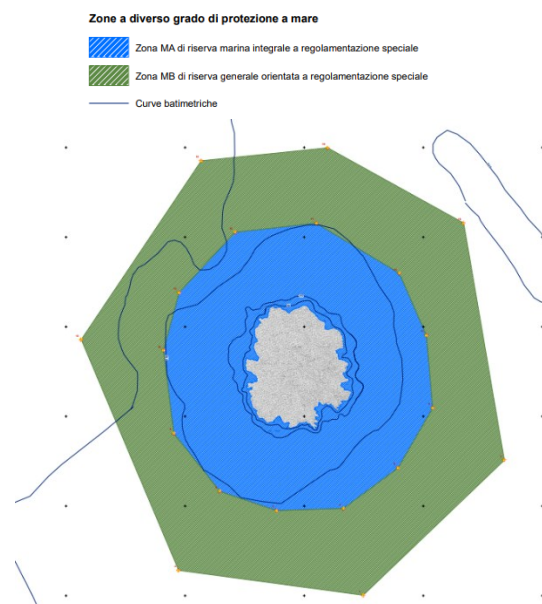
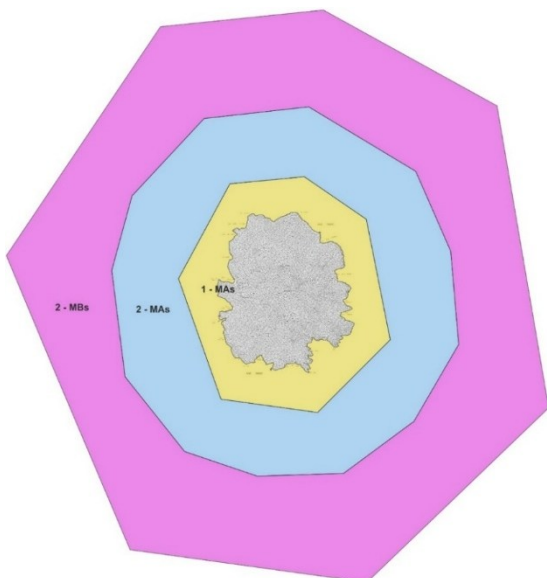


Figura 5.2.6- Zonazione proposta

Nel seguente estratto cartografico, per semplificare la comprensione delle modifiche intercorse, è riportata una sintesi delle previsioni della variante rispetto allo stato attuale (una sorta di "sovrapposto"): nell'etichetta, a destra è riportata la zona (1 o 2) vigente e a sinistra la nuova proposta di zonizzazione:



La zonazione proposta per l'isola di Montecristo estende il regime di massima tutela (zona 1 vigente) alla distanza di circa 2,8 km (1,5 miglia nautiche) dalla costa, consentendo tuttavia in quest'area la navigazione dei mezzi nautici autorizzati per le visite all'isola (zona MA a regolamentazione speciale). Il regime proposto per la porzione residua (zona MB a regolamentazione speciale, fino a circa 3 miglia dalla costa) consente la navigazione delle unità da diporto nei limiti specificati nelle NTA e nel Regolamento.

Rispetto al piano vigente, la proposta di nuova zonizzazione va a estendere, con diverso regime di limitazioni e di autorizzazione rispetto allo stato attuale, la zona a maggiore tutela (MA a regolamentazione speciale), che comprende anche una ampia fascia concentrica attualmente in zona 2.

La restante fascia anulare, un tempo in zona 2, risulta riclassificata in zona MB a regolamentazione speciale, consentendo quindi attività di navigazione con mezzi non impattanti (a vela, remi, pedali, con canoa/kajak, con propulsori elettrici) ma anche con imbarcazioni a motore e navi da diporto oltretutto la fruizione da parte di unità adibite al trasporto collettivo - visite guidate. Anche se si tratta di attività consentite, è demandata al regolamento

la definizione di specifiche condizioni e modalità d'uso per evitare forme di disturbo (anche in termini di carichi stagionali) ed eventuali impatti determinati dalla presenza antropica e di mezzi.

Le NTA prevedono, per le Unità adibite al trasporto collettivo - Visite guidate che l'attività è soggetta ad autorizzazione con limitazioni per quanto previsto per natanti e imbarcazioni fino a 16 m che accompagnano gruppi per visite guidate e per le unità navali autorizzate che sia consentito il transito lungo una rotta perpendicolare al molo di Cala Maestra e l'ormeggio temporaneo.

Lo studio di incidenza non rileva incidenze significative determinate dalla proposta di variante, sullo stato di conservazione di habitat e specie e complessivamente sull'ambiente marino, anche in relazione a quanto disciplinato nelle NTA e di quanto demandato a scala di maggior dettaglio nel regolamento.

5.2.1.4 Isola di Pianosa



Boe (Prov. del Parco 538/2020)

- Boe di immersione
- Boe di servizio

Figura 5.2.7- Zonazione vigente

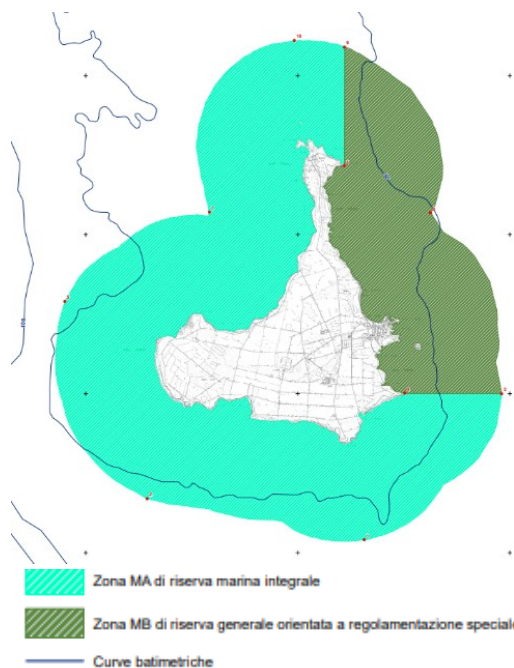
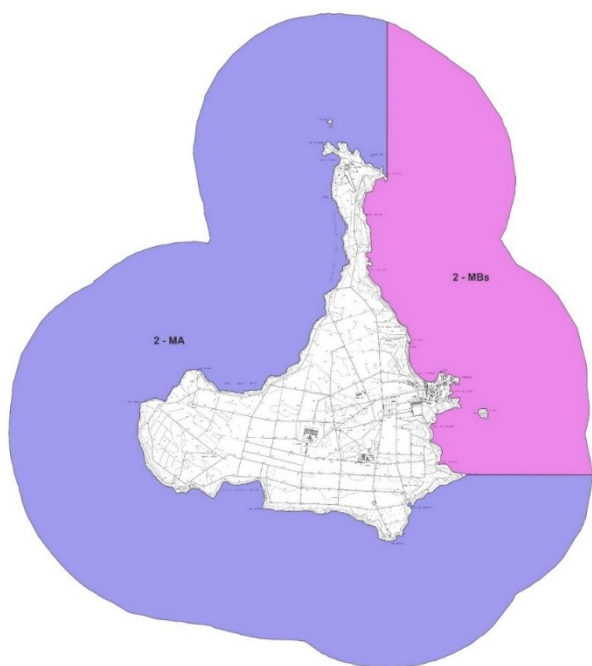


Figura 5.2.8 - Zonazione proposta

[Decreto Ministeriale 19.12.1997 "individuazione di un'area di interesse naturalistico e apposizione di misure di salvaguardia per una fascia di mare intorno l'isola di Pianosa" GU serie generale n 1 del 2.1.1998\). Istituisce la fascia di mare protetta intorno all'isola di Pianosa](#)

La zonazione proposta per l'isola di Pianosa conferma la disciplina degli accessi esistente e modula il regime di tutela vigente nella fascia di mare per un'estensione di un miglio marino dalla costa intorno all'isola di Pianosa individuando una zona MA e un'ampia zona MB di riserva generale orientata a regolamentazione speciale nel settore orientale dell'isola (da Punta Secca in direzione antioraria fino a Punta del Grottone) dove sono consentite o soggette ad autorizzazione le attività di navigazione e fruizione, nei limiti specificati nelle NTA e nel Regolamento del Parco.

Nel seguente estratto cartografico, per semplificare la comprensione delle modifiche intercorse, è riportata una sintesi delle previsioni della variante rispetto allo stato attuale (una sorta di "sovrapposto"); nell'etichetta, a destra è riportata la zona (1 o 2) vigente e a sinistra la nuova proposta di zonizzazione:



La riclassificazione di buona parte della zonazione vigente in zona MA risulta più cautelativa in quanto inserisce il divieto di navigazione dei mezzi di linea e sottopone ad autorizzazione anche le attività di ricerca scientifica. La riclassificazione zona MB a regolamento specifico della costa lungo il margine orientale dell'isola (da Punta Secca a sud fino alla Punta del Grottone a nord, a comprendere anche il porticciolo di attracco delle navi di linea presso Cala Giovanna e altre cale in prossimità dell'abitato) consente, anche se con limitazioni, le attività di balneazione e snorkeling, di canoa /kayak e la navigazione dei mezzi di linea da e verso l'isola; le attività di immersioni guidate, di navigazione con propulsori elettrici e di natanti e imbarcazioni a motore e di unità adibite al trasporto collettivo - visite guidate e l'ormeggio sono soggette ad autorizzazione in aree e su percorsi stabili dall'ente Parco.

Per le disposizioni specifiche si rimanda all'art. 29 c.2 delle NTA sotto riportato:

2.- Nella Zona MB a regolamentazione speciale di Pianosa, secondo quanto specificato nel Regolamento ed eventualmente dettagliato in appositi disciplinari operativi redatti dall'Ente Parco, sono consentiti:

- la balneazione, esclusivamente presso la spiaggia di Cala Giovanna;
- l'attività di snorkeling di gruppi contingentati e accompagnati da guida autorizzata in aree individuate dall'Ente Parco con atti specifici;
- la navigazione di kayak/canoe accompagnati da guida autorizzata lungo tragitti individuati dall'Ente Parco, fermo restando il divieto di balneazione;
- attività contingentate di visita guidata subacquea accompagnata da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente Parco e regolate da apposito disciplinare operativo;
- il transito lungo la rotta più breve e l'ormeggio temporaneo alle apposite boe dei mezzi nautici adibiti alle immersioni guidate, muniti di specifica autorizzazione emessa dall'Ente Parco;
- il transito lungo la rotta più breve che conduce al molo di ormeggio, nonché l'ormeggio temporaneo dei mezzi nautici di trasporto pubblico che trasportano i visitatori giornalieri in numero contingentato.

Lo studio di incidenza non rileva incidenze significative determinate dalla proposta di variante, sullo stato di conservazione di habitat e specie e complessivamente sull'ambiente marino, anche in relazione a quanto disciplinato nelle NTA e di quanto demandato a scala di maggior dettaglio nel regolamento.

5.2.1.5 Isola di Gorgona

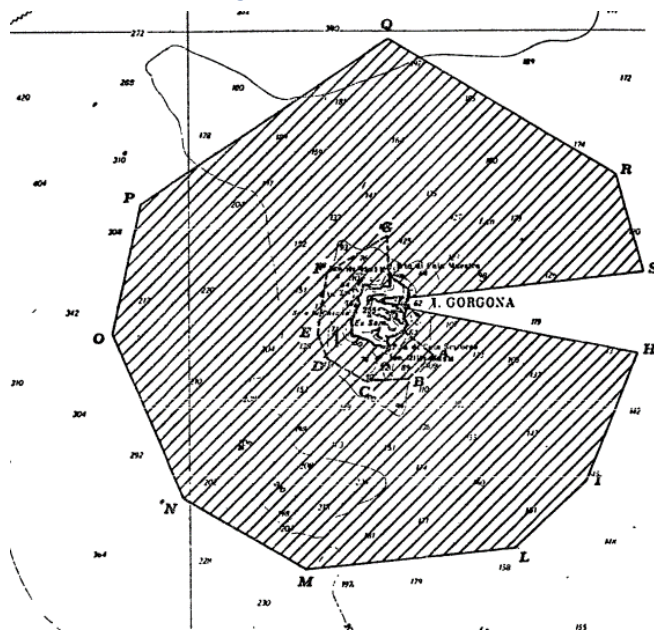


Figura 5.2.9 – Zonazione vigente

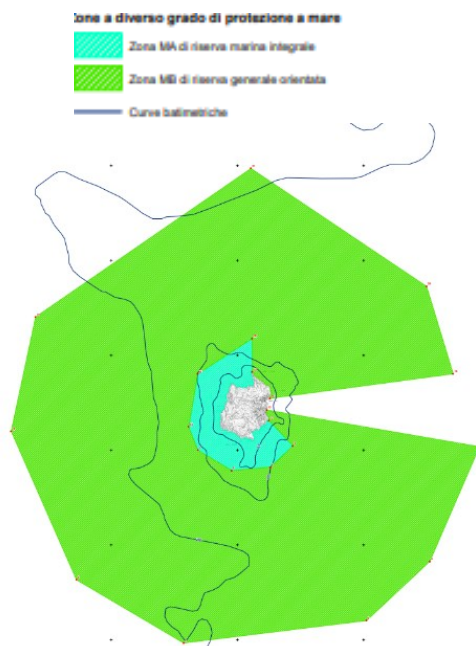
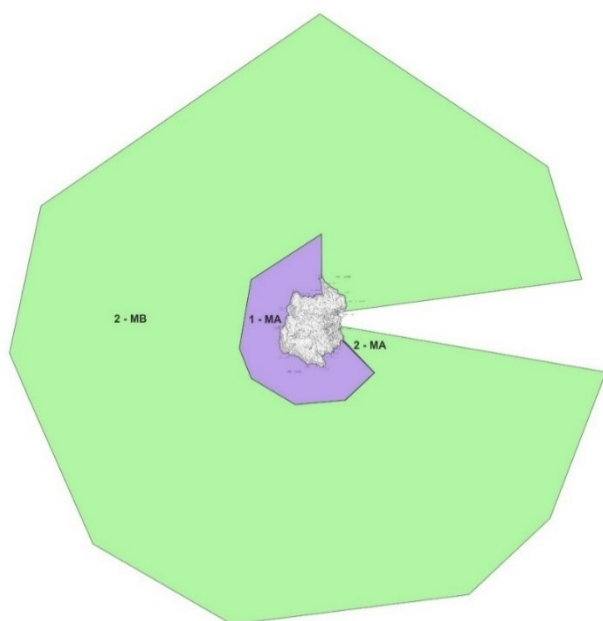


Figura 5.2.10 – Zonazione proposta

Nel seguente estratto cartografico, per semplificare la comprensione delle modifiche intercorse, è riportata una sintesi delle previsioni della variante rispetto allo stato attuale (una sorta di “sovrapposto”): a destra è riportata la zona (1 o 2) vigente e a sinistra la nuova proposta di zonizzazione:



La zonazione proposta per l'isola di Gorgona ricalca essenzialmente la zonazione vigente, apponendo maggior tutela al tratto di mare tra Punta di Cala Maestra in direzione antioraria fino alla punta N della Caletta (Zona MA di riserva marina integrale). La restante porzione è classificata zona MB di riserva generale orientata, dove sono consentite la navigazione e la pesca professionale per i soggetti economici residenti nell'isola e la pesca sportiva-ricreativa per i residenti e i proprietari di abitazioni, nei limiti specificati nelle NTA e nel Regolamento del Parco

Si tratta di un'isola il cui accesso e avvicinamento sono fortemente limitati dalla presenza della colonia penale agricola istituita nel 1869 come distaccamento della colonia agricola di Pianosa: Gorgona può essere visitata solamente con le guide autorizzate e in gruppo, non è possibile sbarcare da soli se non per motivi di lavoro e previo autorizzazione della Polizia penitenziaria. Inoltre, non è consentito avvicinarsi con barche private a meno di un miglio marino e la balneazione è consentita ai visitatori in una sola piccola spiaggia.

La modifica da zona 1 a zona MA non comporta sostanziali differenze: a ulteriore salvaguardia di questa fascia prossimale alla costa, è introdotto il divieto di navigazione di unità adibite al trasporto collettivo-visite guidate. La riclassificazione da zona 2 a zona MB della restante porzione a mare determina che alcune attività prima consentite (le immersioni guidate, la navigazione con natanti e imbarcazioni a motore, l'ancoraggio da parte di

residenti/non residenti nell'isola) siano comunque sottoposte a limitazioni. In tale zona, la variante introduce la necessità di autorizzazione dell'Ente per attività prima consentite quali la ricerca scientifica e la navigazione di alcune tipologie di unità adibite al trasporto collettivo-visite guidate; al contempo si apre la possibilità di esercitare alcune attività, prima vietate, a seguito di rilascio di autorizzazione dell'ente tra cui pesca-turismo per i soggetti economici residenti nell'isola e attività ed eventi sportivi e ricreativi.

Nell'ambito dello studio di incidenza non sono state rilevate incidenze significative su habitat e specie e, più in generale sull'ambiente marino.

5.2.2 Valutazione degli effetti ambientali e misure di mitigazione

La Marine Strategy Framework Directive (MSFD) impone agli Stati membri dell'UE di monitorare e mitigare l'inquinamento marino per il raggiungimento del buono stato ambientale del mare. L'inquinamento marino è generato da molte attività umane: come il trasporto marittimo, il turismo, la pesca e lo sfruttamento delle risorse. Le modifiche della zonazione a mare determinano, in taluni casi, la possibilità di un incremento della nautica da diporto in alcune aree, con possibilità di pesca, di balneazione e di immersione. Risultano positive le misure volte alla regolamentazione e limitazione degli accessi e all'autorizzazione delle attività ma è importante comunque tenere in considerazione quali possono essere i fattori di impatto per poter attuare specifici controlli e azioni di monitoraggio al fine di verificare gli effetti nel breve, medio e lungo termine. Per quanto riguarda le isole minori (Pianosa, Capraia, Gorgona, Giannutri e Montecristo), interamente comprese all'interno di Siti della Rete Natura 2000, costituiscono riferimento le valutazioni condotte nell'ambito dello studio di incidenza in relazione agli effetti/interferenze sullo stato di conservazione di habitat e specie e, complessivamente, sull'ecosistema marino protetto.

Di seguito, in sintesi, i principali fattori di perturbazione:

Fattori di impatto dalla terraferma

- Scarichi di acque non adeguatamente depurate nei corsi d'acqua e/o direttamente in mare
- Arrivo in mare di acque bianche dilavanti da superfici potenzialmente contaminate o con significative concentrazioni di solidi sospesi
- Presenza di siti oggetto di bonifica che determinano inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque
- Scorretta gestione dei rifiuti
- Presenza di fonti luminose lungo la costa
- Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (ad es per rifornimento carburante dei natanti, per attività di rimessaggio)

Fattori di impatto in mare:

Ancoraggio

- impatto sui fondali rocciosi: schiacciamento organismi invertebrati
- impatto sui fondali sabbiosi: danni alle piante marine

Ormeggio

- scarico in mare di acque sporche e detersivi non biodegradabili
- spreco di acqua dolce
- accensione del motore o del generatore elettrico
- accensione delle luci di bordo
- produzione e scorretta gestione dei rifiuti

Navigazione

- ❖ velocità → onde → danni alla costa
- ❖ sversamento rifiuti in mare
- ❖ scarico di acque di sentina
- ❖ eccessivi consumi di acqua dolce
- ❖ rumore e vibrazioni

Attività di pesca

- Prelievo specie ittiche
- Modalità di pesca

Presenza umana

- Disturbo determinato dalla presenza temporanea e localizzata (stagionalmente concentrata) di bagnanti, pescatori e imbarcazioni

Altri fattori di impatto di interesse:

- Cambiamenti climatici
- Inquinamento acustico
- Inquinamento luminoso

Le norme di Piano, attraverso una specifica disciplina che interessa isola per isola, le attività consentite nelle aree a diversa zonizzazione agiscono per evitare impatti significativi sulle risorse ambientali, sullo stato di conservazione di habitat e specie e più in generale sull'ambiente marino. Nel rapporto Ambientale sono dettagliati ulteriori indirizzi al Regolamento del Parco in merito alla definizione di modalità di svolgimento delle attività turistico-ricreative e delle attività di pesca consentite all'interno dell'area protetta.

6 La proposta di Piano di Monitoraggio

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali". Il monitoraggio non consiste nella mera raccolta e aggiornamento di dati ma ha il ruolo di:

- verificare in che misura l'attuazione del Piano sia coerente con il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, ovvero di descrivere quanto il Piano contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.
- verificare gli effetti prodotti direttamente e indirettamente dal Piano sul contesto ambientale descritto in fase di elaborazione del Piano e nell'ambito del RA
- rappresentare un elemento di supporto alle decisioni che viene strutturato e progettato già dalla fase di redazione del Rapporto Ambientale (in relazione ai risultati delle attività di valutazione) e gestito durante l'attuazione del Piano per tutto il periodo di validità

Nel rispetto dell'art. 29 della L.R. 10/2010 e delle Linee guida sul monitoraggio VAS redatte dal Ministero dell'Ambiente (MATTM) e da ISPRA (Verso le Linee Guida del Monitoraggio VAS- Documento di riferimento metodologico, maggio 2010) è individuato uno specifico set di indicatori da popolare per il conseguimento di ciascun obiettivo, volti al controllo dell'attuazione del piano (e non alla costruzione di un quadro conoscitivo ambientale). Il processo di monitoraggio può essere strutturato in 2 macroambiti:

- il monitoraggio del contesto che studia le dinamiche complessive di variazione del contesto di riferimento del Piano. L'analisi degli **indicatori di contesto** nell'ambito del Parco nazionale si basa su indagini studi e ricerche che interessano il territorio di competenza e che costituiscono base per un aggiornamento continuo del quadro conoscitivo di riferimento
- il monitoraggio del piano che riguarda strettamente i contenuti e le scelte del Piano. Per monitorare l'attuazione del Piano si utilizzano: indicatori di processo e di attuazione che hanno il ruolo di descrivere lo stato di attuazione delle azioni attivate dal Piano.

Al Cap 10 del Rapporto ambientale è riportato il piano di monitoraggio ambientale del Piano. Si sottolinea che, in sede di analisi successive è possibile che gli stessi indicatori vengano integrati/modificati. Il punto di partenza è costituito dagli obiettivi di sostenibilità che sono emersi dal processo logico che, partendo dall'analisi del contesto, ha portato a individuare le principali criticità per ogni componente di interesse. Inoltre costituiscono riferimento le analisi valutative di cui al Cap 7 del RA (Cap. 5 della SNT) e le matrici di coerenza interna tra gli obiettivi di sostenibilità e i contenuti della disciplina del Piano al Cap. 8 del Rapporto Ambientale.

Il Piano prevede una raccolta dati annuale e la produzione di un report di monitoraggio con cadenza quinquennale.